Numero della proposta

381

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 186

Proposta di Legge presentata nella tornata del 186

dal Ministro

OGGETTO

Regolamento della Camera

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Adottata nella tornata del **186**

N° 381

Sessione 1861/1862

Modificazioni al regolamento della Camera

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uff. 1 D'Ondes-Reggio — Uff. 6 Lanza
» 2 Vecchio — » 7 Broglio
» 3 Boncompagni — » 8 Mari
» 4 Restelli — » 9 Crispi
» 5 Lacaita

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente _____

Segretario _____

Relatore _____

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il _____

PRESENTATA LA RELAZIONE

il _____

Approvata la Legge nella tornata del _____

CONVOCAZIONI DELLA COMMISSIONE

Alle ore 12 1/2 del 26 giugno nella sala di Presidenza
Alle ore 11 del 29 Giugno nel D
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, **che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.**

REGNO D'ITALIA

MINISTERO
degli Affari Esteri.

Divisione 1ª Legazioni
Sezione 1ª

N° 57. Miscellanea

Oggetto
Regolamento delle Camere Inglesi.

Torino addì 25. Luglio 1863.

Colla nota 3. Maggio 1862. (Archivio N° 162.) questo Ministero trasmetteva a codesta Presidenza quanto riguardo alle norme che nel Parlamento Inglese regolano le discussioni era stato dato alla R.ª Legazione a Londra di poter raccogliere.

Per i motivi accennati nel dispaccio della predetta Legazione che accompagnava in copia la precitata nota, si troverebbe il sottoscritto nell'impossibilità di soddisfare in altro

Ill.mo Signore
Sig.r Presidente della Camera dei Deputati
Torino.

modo soddisfare al desiderio espressogli da codesta Presidenza con nota 18. corrente N° 1861. e deve quindi limitarsi ad esprimere nel proprio rincrescimento, colla riserva qualora fosse andato smarrito il manoscritto cui accenna il sovraccennato dispaccio della Regia Legazione a Londra di richiederne alla medesima una copia.

Per il Ministro

N. Amati

Copia del Dispaccio della R.ª Legazione di Londra in data del 28. Aprile 1862.

Ill.mo Signor Ministro,

Il Dispaccio del 21. corrente, pel quale l'E.V. ordinava a questa Legazione di spedirle un esemplare del regolamento di questa Camera dei Comuni onde soddisfare alla richiesta fattale dal Presidente della Camera dei Deputati a norme di una Commissione dalla medesima instituita, giunse regolarmente alla Legazione.

Allorchè presi conoscenza del suo contenuto mi ritrovai in qualche imbarazzo avvegnachè la Camera dei Comuni non possiede un regolamento propriamente detto, ma conduce le cose sue secondo le norme e gli antecedenti stabiliti da più secoli d'esperienza. Se non che, alcuni anni sono (1859.) essa stimò opportuno di raccogliere le regole, gli ordini e le forme de' procedimenti che regolano i suoi atti,

e ne ordinò una pubblicazione per uso dei membri della Camera.

Trovandomi avere una copia di siffatta pubblicazione mi reco a premura di trasmetterla qui unita all' Eccellenza Vostra.

Questo volume contiene per sommi capi le regole che sono in vigore nella Camera dei comuni. Ma la materia essendovi assai ristretta esso potrebbe essere trovato insufficiente allo scopo prefisso.

In tal caso converebbe fare acquisto dell'ultima edizione (credo ve ne sia una del 1861.) dell'opera del Sig.r Erskine May intitolata: "Treatise on the Law, privileges proceedings & usage of Parliament" seppure già non si trova nella Biblioteca di cotesta Camera.

Essa si compone di un grosso volume in ottavo, ed il soggetto vi è trattato assai estesamente.

Aggiungo pure al presente alcune brevi osservazioni che mi vennero suggerite dal confronto del regolamento della nostra Camera Rappresentativa colle relative norme

della Camera Inglese, e che si trovano quindi distribuite secondo l'ordine degli articoli del nostro regolamento. Il desiderio di rispondere senza indugio alla domanda di V. E. non mi permise di fare un rapporto meno incompleto e più degno del soggetto. Mi raccomando quindi per esso all'indulgenza di V. E.

Dopo aver raccolto quelle osservazioni mi capitò sotto gli occhi l'opera di Cesare Balbo intitolata "Della Monarchia rappresentativa in Italia" (capo 6.° libro 2.°) nella quale quel distinto statista tratta precisamente di tale materia. Ivi si trovano nozioni assai utili intorno alle regole in vigore nel Parlamento Inglese ed al partito che se ne potrebbe trarre.

Nella speranza d'aver così soddisfatto in qualche modo alla richiesta dell'Eccellenza Vostra, ho l'onore di rassegnarle i sensi del mio profondo rispetto.

(firmato) L. Corti

Commissione per la riforma del Regolamento della Camera dei deputati

Verbale della seduta del 13. Giugno 1862

Una seduta preparatoria ebbe luogo il 13 Aprile 1862 —

Aperta la seduta, il Presidente propone più anzi tutto a deliberarsi se la Commissione intenda di arrecare mutazioni radicali nel sistema di regolamento o solo addivenire a modificazioni tendenti a supplire ai difetti e correggere i vizj che la esperienza abbia rivelato nel regolamento attuale, mantenendone le basi sostanziali — Si pronuncia il proponente per questo secondo sistema —

Taluno de' Commissarii osserva che la questione della mutazione ~~[illegible]~~ radicale si riduce in sostanza al punto di scegliere tra il sistema attuale della divisione della Camera in Uffizj per estrazione a sorte + ed il sistema adottato nel Parlamento Inglese della costituzione della Camera in Comitati e delle successive letture delle proposte di legge che ne precedono la votazione —

+ onde preparare la materia a discutersi e votarsi dalla Camera

In ciò convenendo l'intera Commissione varie opinioni si manifestano dai diversi membri della medesima —

Altri onde l'attuale sistema preferibile in quanto meglio soddisfaccia

alle condizioni d'un Parlamento creato da poco tempo, ed al più facile istradamento de' suoi membri alle cose parlamentari; che dia agio migliore ai singoli deputati di informarsi delle diverse materie proposte alle deliberazioni della Camera; non trova che gravi inconvenienti d'altro canto derivino da questo sistema e crede che quando vi sia mezzo di promuovere un maggiore concorso di deputati agli Uffizj vengano ancora quegli inconvenienti a spemare; oltrecchè paia più conveniente il modo ora osservato all'indole del popolo Italiano.

Altri crede all'incontro preferibile un sistema che abbia per base quanto si pratica nel Parlamento Inglese; è d'avviso che i lavori ne rimangano meglio preparati, che le discussioni riescano più serie e proficue e le sedute della Camera non possano più essere in troppo gran parte consumate in meno convenienti disputazioni. Che poi col mezzo delle successive letture delle proposte si eviti il pericolo degli emendamenti improvvisi che senza bastevole ponderazione adottati, sovvolgano l'economia d'una intera legge: e si ottenga in fine l'utile scopo di potersi fare la speciale discussione delle materie sot-
[illegible]

e la parziale votazione degli articoli
sorge il bisogno del numero legale di
votanti richiesto per la adozione definitiva d'una proposta.

Alcuno de' Commissarii nel dichiararsi
persuaso della preferibilità di questo
sistema, crede però più opportuno
il circoscrivere per ora l'esame della
Commissione alle modificazioni che tendano a correggere i difetti riconosciuti nel
sistema attuale mantenute le basi di
questo, e ciò pel riflesso d'un
guadagno di tempo e d'una maggiore
probabilità di vedere approvata la
riforma a proporsi, dalla quale intanto
risulterebbe un notevole vantaggio ai
lavori della Camera ed al prestigio del
Parlamento.

Altri finalmente proporrebbe di esaminare se, mantenuto il sistema
della divisione a parte della Camera in
Uffizj non si potesse ad un tempo far
luogo ad un ordinamento che prescrivesse
più d'una lettura delle proposte in
deliberazione, e ciò per evitare gran parte
dei pullamentati inconvenienti.—

Posto però ai voti se debba la Commissione intendere a sostanziali mutazioni del sistema attuale, è risposto
negativamente.—

Il Presidente passa quindi alla lettura del
Regolamento ora in vigore [illegible]

locchè è unanimemente accettato che ai singoli articoli siano man mano proposte e discusse le modificazioni che parranno opportune.

Al Corpo primo sono adottate le seguenti modificazioni.

All'articolo primo è portato a sei il numero dei Segretarii dell'Uffizio provvisorio.

All'art. 2do è portato a nove il numero degli Uffizj.

All'art. 3o essendosi notata la opportunità di distinguere la sospensione di una elezione motivata dal bisogno di informazioni di minore importanza, dalla sospensione in seguito ad ordinamento di inchiesta, e non sembrando debba ritenersi bastevole quella prima sospensione ad escludere il deputato dal prender parte alla verificazione dei poteri, si adotta di aggiungere alla parola sospesa la equipollenza per inchiesta.

Osservata poi la convenienza di togliere il dubbio se, dopo costituito l'Uffizio definitivo, gli eletti di cui non siano ancora verificati i poteri possano ancora prender parte alle deliberazioni della Camera, lo quando trattisi di codeste verificazioni, ~~[illegible]~~ e ritenuto, che costituita la Camera coll'elezione dell'Uffizio definitivo, non ~~[illegible]~~ può partecipare alla votazione

il deputato eletto i cui poteri non
paiono verificati; che non vi è ragione per
distinguere, in cospetto della Camera
costituita, le questioni sulle verifiche
dei poteri da qualsiasi altra questione
che venga proposta alla Camera stessa.
Si delibera di intercalare al testo dell'
art. 3. una espressione diretta a
statuire, che i membri eletti di cui
non paiono per anco verificati i poteri
pigliano parte alle deliberazioni della
Camera finchè non sia costituito l'Uffizio
definitivo.

All'art. 4. si solleva discussione sulla
convenienza di stabilire che le elezioni non
contestate e riconosciute regolari dagli Uffizj
si riferiscano alla Camera per elenco anzichè
con singolo rapporto. — Considerato che con
tal mezzo si ottiene un notevole risparmio
di tempo e si evita un disagio alla Assem-
blea, che nulla debba trascurarsi di quanto
procuri la più pronta costituzione definitiva
della Camera, e ammesso il mentovato
sistema, adottato altresì che queste elezioni
siano riferite prima delle altre sulle quali
cade questione: e si delibera che questo
duplice concetto sia espresso nel testo
dell'art. 4.

Al Capo secondo si deliberano le modificazioni
che seguono.

All'art. 6. è portato a quattro il numero

dei Vicepresidenti a sei quella dei Segretarii. ~~[illegible]~~

Alcuna di Commissarii proponeva che la durata in uffizio del Presidente eletto fosse per tutta la legislatura ampliata pel solo corpo della sessione annuale come nel detto art. è stabilito. — Ma in seguito alla osservazione della ~~[illegible]~~ intollerabilità d'un ~~[illegible]~~ conflitto ~~[illegible]~~ che potesse ~~[illegible]~~ verificarsi tra il Presidente e la maggioranza della Camera quando più quello a questa non appartenesse, ed alla convenienza di lasciare ad ogni sessione alla Camera un modo semplice ed ovvio di manifestare le disposizioni sue rispetto al Ministero, la proposta non ha altro seguito.

Vi art. 43 statuto.

All'art. 8. è portato a Nove il numero degli scrutatori ivi indicati

All'art. 10. Nel lasciarlo tal quale si crede opportuno di avvertire, che la materia vertente ivi indicata, al cui proposito il Presidente abbia preso parte alla discussione, lasciato lo stallo presidenziale, non deve intendersi soltanto per la questione speciale che siasi dal Presidente discussa ma per tutta la rimanente materia della proposta che vuol essere con definitiva votazione deliberata; dopo la quale soltanto possa il Presidente riprendere il suo stallo —

portata all'ordine del giorno?

[illegible]

al decoro stesso del Presidente ed alli oggetti di conservare ~~[illegible]~~ illesa la prescrizione d'imparzialità nella direzione delle discussioni della Camera —

Si delibera di sopprimere l'alinea dell'art. 11. — e di sostituire alla parola ~~[illegible]~~ rimandano che leggesi all'art. 12. la parola trasmettono. #

Passando al Capo terzo, la Commissione giunta all'esame dell'art. 14. si pone la questione = se debba mantenersi la deliberazione presa dalla Camera subalpina nella seduta del 16 Marzo 1854. con cui decretava che le tornate avessero principio coll'appello nominale, o se, ~~[illegible]~~ stante la poca efficacia di questo mezzo ~~[illegible]~~ a costituire in numero la Camera all'ora indetta, non debba altro mezzo adottarsi ad ottenere quell'intento —

Attesa l'ora tarda, non è presa deliberazione al riguardo, e distribuite ai diversi Commissarii i varii esemplari di regolamenti di Parlamenti stranieri ~~[illegible]~~ che furono comunicati alla Commissione, perchè ne facciano esame e ne riferiscano in altra ~~[illegible]~~ adunanza, la seduta è levata. —

Tra gli uffizi dei Segretari si aggiunga quello di vegliare a che nel resoconto ufficiale della seduta non sia alterata la sostanza dei discorsi che vi furono pronunciati. —

Signori Deputati.

Le sorti d'Italia sono indissolubilmente legate a quelle delle ~~vostre~~ instituzioni costituzionali. Queste non mirano soltanto ad assicurare le libertà della nazione e degli individui, ma a raccogliere nel Parlamento il senno ~~de~~ dell'universale, ad usufruttarlo per ~~migliorare~~ recare nelle leggi quei miglioramenti, e per dare al governo quell'indirizzo che corrisponde ai gloriosi destini d'Italia, e della civiltà moderna. La legge ~~ele~~ elettorale provvede

e che questa camera
destinata ad essere la
parte più generosa, e più
vivace del Parlamento si
schiuda a coloro che la
~~fiducia dei [illegible]~~
fiducia crescente dei concittadini
reputa più degni di rappresentarli
dalla maturità dei loro
~~[illegible]~~
consigli, e dall'alacrità
dell'opera loro diedero in
gran parte ~~[illegible]~~ le
sorti della patria. La ~~libertà~~
piena libertà ~~della~~ delle discussioni
che ~~[illegible]~~ [illegible], ~~dalle [illegible]~~
~~[illegible]~~ niuno ostacolo
2 pongasi ~~[illegible]~~ impedisce
~~[illegible]~~ ai legislatori di
~~[illegible]~~ addurre
in cospetto della nazione
gli argomenti del pro, e
del contro, è il carattere
più appariscente delle
instituzioni costituzionali.
Questa discussione non deve

~~[illegible] interamente e [illegible]~~
~~[illegible] col [illegible]~~

nè disperdere invano poco

di tempo, e di parole, e si

uno strumento
~~[illegible]~~ di ~~[illegible]~~

all' ostentazione dell'

ingegno, ~~[illegible]~~ od allo

sfogo delle passioni politiche.

Per ottenere quei fini, per

evitare questi scogli è

necessario ottenere un certo

ordine nel processo delle

discussioni, e quest'ordine

è ~~[illegible]~~ appunto quello che

viene stabilito ~~[illegible]~~
qualunque siasi
~~[illegible]~~

il regolamento. ~~[illegible]~~

certo. ~~questo~~, ma non basta ~~basta~~ certo ~~[illegible]~~ a' bisogni

buon andamento delle

discussioni parlamentari,

ma è certo altresì che
~~[illegible] regolamento~~
quest' ~~[illegible]~~ [illegible]

~~[illegible]~~

sempre
~~[illegible]~~ buon regolamento intende

~~regolamento [illegible]~~

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

regola
o un ~~[illegible]~~ scritta, o

un commentario

quello che
~~il regolamento [illegible]~~ ora
vige [illegible] è
~~[illegible]~~ poco più che una
~~[illegible]~~
traduzione del regolamento
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ che dava norma
ai lavori della camera dei
deputati francesi. Esso fu
proposto dal governo alla
camera subalpina in sul
primo esordire ~~[illegible]~~ della
sua esistenza, e da questa
accolto senza discussione ~~della~~
~~[illegible]~~ strettezza del tempo,
e nelle disposizioni in
cui gli animi si trovavano
allora, era difficile che
altrimenti che accettando
~~si procedesse [illegible]~~
un regolamento già fatto.
Accettandone una ~~[illegible]~~, non potevasi
quasi far altro che

ammettere le disposizioni
che avevano già per sè
l'esempio di uno dei governi
costituzionali più noti fra
noi. ~~Nel caso gli animi~~
~~[illegible]~~ Quietati
si ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
dalla concitazione che
non poteva a meno di
accompagnare i primi
momenti di una vita libera
turbata da tanti pericoli, e
di ~~[illegible]~~ una grande
impresa d'indipendenza
contristata pure troppo, da una
grande disastro, gli animi si volsero a considerare
~~[illegible]~~
più pacatamente sulle
condizioni occorrenti al
regolare andamento del
governo parlamentare. Così
la camera ~~[illegible]~~ subalpina

Il ~~coprire~~ nel ~~progetto~~ [illegible] di riformare il proprio regolamento, ~~[illegible]~~ diede l'incarico di preparare il lavoro ad una commissione nel cui splendevano i nomi illustri, ~~[illegible]~~ l'Italia ~~[illegible]~~ di Cesare Balbo, e di Camillo Cavour. La relazione ed il progetto furono presentati il 14 giugno 1850.

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

Nelle ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ progetto ~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~ negli uffici ~~[illegible]~~

Le discussioni preparatorie dei progetti di legge che ~~ora~~ si fa negli

L'esame preparatorio dei ~~[illegible]~~ progetti di legge ~~[illegible]~~ che ora si fa negli uffici, e nelle ~~[illegible]~~ commissioni da essi istituite, si sarebbe fatto invece ~~nelle~~ da comitati commissioni ~~permanenti~~ ~~[illegible]~~ ~~che~~ ~~sarebbero stati~~ nominati ~~direttamente~~ dalla camera, o ~~[illegible]~~ dal presidente ~~proposizione del~~ ~~Presidente sottoposta all'~~ ~~approvazione della Camera~~ ~~per~~ ~~appello~~ ~~a~~ ~~seduta~~,

alla discussione generale
~~si sarebbe~~ che
ha più particolarmente
un carattere politico si sarebbe
fatto in adempimento di
tutta la camera - Quello degli
articoli ~~in~~ che appartiene
più alla sapienza legislativa,
che all'ispirazione
delle opinioni politiche

~~ed alla [illegible] sapientissimi~~
~~testo, ed alla pluralità~~
~~relativa dei voti. Se la camera~~
~~proposizione di cinque membri,~~
~~avrebbe potuto procedere~~
~~la camera~~
procedere alla discussione
degli articoli la camera
avrebbe potuto, sulla proposizione
di cinque ~~membri~~ deputati, ~~costituirsi~~
in comitato generale,
~~dove~~ ~~[illegible]~~ sarebbe stato insufficiente
~~ed in questo deliberare~~
la presenza
~~in numero~~ di soli trenta
deputati ~~presenti~~. Terminate le
deliberazioni del comitato
generale, e fatta relazione
delle sue deliberazioni, la
camera avrebbe deliberato
per alzata e seduta su
ciascuno degli articoli
emendati e non emendati,
senza che alcuno avesse

potuto prendere la parola
durante questa votazione.
Tre letture sarebbero
state prescritte per la deliberazione
delle leggi. La prima, ~~avrebbe~~
precedente alla elezione del
comitato speciale avrebbe
fatto poco più che ~~[illegible]~~
render note le singole
~~la materia della legge, [illegible]~~
~~delle [illegible] singole~~ disposizioni
della legge: la seconda ~~[illegible]~~
~~avrebbe fatto~~ l'avrebbe sottoposta
alla prova di una ~~[illegible]~~ discussione
che si sarebbe aggirata non
~~[illegible]~~
meno sulle particolari disposizioni
che per ~~[illegible]~~ sui principii
generali: la terza sommaria
quanto ~~[illegible]~~ la prima, non avrebbe
avuto altro scopo che di
verificare se la legge
quale era uscita dalla
discussione corrispondesse
alle intenzioni di coloro
che le avevano deliberate.

credevano gli autori di
questo progetto
che colle
commissioni elette direttamente
dalla camera fosse più
agevole raccogliere tutti
coloro che dall'opinione
universale, e dalla fiducia
dei colleghi fossero indicati
come più atti a
recar luce coi loro
studii sulle materie
proposte alla deliberazione
del Parlamento. Credevano che
lo stato inferma ogni
deliberazione in cui non
interdenga la maggioranza
dei membri della camera,
non è così delle discussioni
che queste procederebbero
fosse più
utilmente e più speditamente,

quando non fossero costretti
ad intervenirvi coloro a
cui poco interessa la materia
posta in discussione. Che
si agevolerebbe probabilmente l'andamento
dei lavori parlamentari,
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
rendendo meno grave per
~~di [illegible]~~
ciascun deputato l'obbligo di
~~[illegible]~~
~~intervenire [illegible]~~
~~alle sedute [illegible]~~
ed agli uffici ed alle pubbliche
sedute della camera; obbligo ~~[illegible]~~ questo di cui pur troppo
difficilmente ~~si [illegible]~~ ottiene
~~si [illegible]~~ Come le
l'osservanza, ~~come [illegible]~~
prescrizioni del ~~[illegible]~~ regolamento
ancora oggi vigente si
erano in gran parte
modellate sull'esempio
francese, queste si modellavano
sull'esempio inglese, e
l'autorità di quella grande

nazione che ~~[illegible]~~ con tanta sapienza

~~[illegible]~~ e tanta perseveranza

ridusse ad atto le instituzioni

costituzionali era essa pure

un grande argomento in

favore di quella parte

delle proposizioni della

commissione.

Oltre queste sostanziali

riforme sulle quali era fondato

il progetto proposto dalla

commissione, erano

proposti parecchi speciali

provvedimenti intesi quali

a rimediare ~~[illegible]~~

ad inconvenienti già

sperimentati, quali a

prevenirne di quelli che si

prevedevano come probabili.

Non è qui mestieri accennarsi

a queste parziali disposizioni
che non attengono al
complesso di un sistema.
Non ostante la grande
autorità degli esempii che
si invocavano, e delle persone
che introducevano la proposta
essa non era discussa dalla camera.
La sessione volgeva al suo
termine, e ai deputati ~~si~~
mancava forse la lena
~~[illegible]~~
di intraprendere ~~[illegible]~~ la
discussione di una proposizione
che non tendeva a nulla
meno che a mutare
tutte le abitudini della
camera.
Le cose rimanevano negli
stessi ~~[illegible]~~ termini durante sei
anni, e se il regolamento andava
penetrando nelle abitudini

non ~~tr~~ lasciavano di
mostrarsi ~~[illegible]~~ gli
argomenti che accennavano
all'opportunità di una
riforma. Nel maggio del
1856, il dep. Pescatore e
con esso ~~[illegible]~~ cinquantasette
altri deputati rinnovavano
la proposta della riforma
del regolamento interno
della camera. Rinviata
~~alla commissione~~
ad una commissione
questa ~~[illegible]~~ proponeva alla
sua volta la riforma che
credeva doversi discutere assai
più breve nel suo dettato
che non fosse stato quello
proposto nel 1850, e non
inconciliabile col sistema

degli uffici di cui non pochi
erano tenori. ~~Il lavoro preparatorio~~ Le ~~discussioni~~ prime
preliminare si sarebbe fatto
nel comitato generale
privato: questo ~~nominato~~ avrebbe nominato e
giunto che doveva riferire,
a cui ~~e~~ ~~sarebbe~~ si sarebbero
~~e le trasmettere~~
trasmessi gli emendamenti
e le proposizioni presentate
nel corso della discussione. Dopo
la relazione la discussione
~~doveva~~ avrebbe dovuto aprirsi nel comitato
generale pubblico, il quale
non avrebbe potuto deliberare
se non in numero di
trenta. Terminato il lavoro
del comitato, la camera
sarebbe stata chiamata a
deliberare, secondo le forme
consuete delle votazioni
parlamentari.

Prima che un progetto
fosse comunicato al
comitato generale
privato, ogni deputato avrebbe
avuto diritto di chiedere
che seguisse il corso
degli uffizii, e ~~di~~ di ottenerlo
se la domanda fosse stata
appoggiata da trenta voti.
Anche allora si toccava
al termine dei lavori
Parlamentari, e gli animi
vieppiù occupati delle
gravi condizioni dei tempi
che annunciavano vicino
il rinnovarsi delle gran
lotte per l'indipendenza
patria non lasciavano agio
di riordinare il regolamento
di provvedere a ~~dispordin~~
interno della camera.
~~riordinare~~

Il Parlamento Subalpino
~~[illegible]~~ ampliato già coll'
ammessione de' deputati
della Lombardia, della Toscana,
e dell'Emilia sottentrava
il Parlamento italiano. Non
è necessario accennarvi come
fatto più numeroso il Parlamento,
ampliato il campo delle
discussioni, ~~il [illegible]~~ divenute più
frequenti le occasioni in cui
~~[illegible]~~
~~la gravità~~ gli animi sono
concitati dalla gravità degli
eventi, e delle condizioni
politiche, si manifestasse
la necessità di provvedere
al buon andamento delle
~~[illegible]~~ nostre discussioni.
Nessuna preoccupazione,
per quanto ne siano gravi
le cause, potrebbe scusarsi

nel provvedere a questa
materia. Tutto ciò per cui ~~[illegible]~~
potesse scapitare il decoro del
~~altro l'opinione delle~~
parlamento, farebbe scapitare
l'Italia ~~[illegible]~~ nell'opinione
~~[illegible]~~
delle genti civili, — non
~~all'Italia il suo riscatto~~
dobbiamo dimenticare che
~~l'opinione delle [illegible]~~
questa opinione la quale
~~civili che deve [illegible]~~
valse all'Italia il presente
~~[illegible]~~
riscatto in quella attesi che
~~[illegible]~~
deve finire di metterla a
pari cogli altri popoli
appieno signori di sè. Fu
questo il motivo che dettò la
proposta in cui si dichiara
che l'esperienza ha dimostrato
la necessità di introdurre
qualche riforma. Fu questo
il motivo che la fece
accogliere dalla camera
quasi unanime. E penetrandoci
noi dell'intenzione che

avevo dettato questa deliberazione

~~[illegible]~~ abbiamo

inviato ad un tempo ed alla

bontà delle riforme ~~[illegible]~~ da cui

~~necessità di introdurre [illegible]~~

cui fosse per migliorarsi il

regolamento interno della camera, ~~riforma~~ ed all'opportunità

di proporvele tale che

riuscisse agevole ridurla

a pratica.

~~[illegible]~~ Procedendo noi, con

questo intendimento ~~[illegible]~~ una

prima questione ci si

affacciò; ~~[illegible]~~ quella cioè,

se convenisse proporvi

~~[illegible]~~ una riforma tale che

ne fosse sostanzialmente

mutato l'ordine ~~proposto~~ prescritto

ai vostri lavori, ovvero se

si dovesse solamente

supplire i difetti, ed emendare

i vizii ~~[illegible]~~ rivelati dall'
esperienza. La ~~[illegible]~~ questione
delle mutazioni radicali
che si ~~[illegible]~~ volessero introdurre
si ridurrebbe in sostanza
alla scelta fra il sistema
attuale della divisione
della Camera in uffizii,
per estrazione a sorte,
onde preparare la materia
da discutersi, e deliberarsi
in seduta pubblica, ed il
sistema adottato dal Parlamento
inglese, a cui si accostò
la commissione del
1850. Se la ~~[illegible]~~ presente
commissione avesse
dovuto ~~[illegible]~~ recisamente
scegliere fra l'uno e
l'altro sistema, probabilmente

la maggioranza de' suoi
membri si sarebbe dichiarata
in favore del secondo partito;
ella ~~[illegible]~~ parrebbe a noi un
troppo grave inconveniente, ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ per amore di una
maggior perfezione si
ommettessero qui riforme,
o perchè ~~[illegible]~~ la deliberazione
fosse per trarre troppo
in lungo, o perchè la
novità della discussione
dividesse gli animi in
varie sentenze. Laonde ora
credo dovere esordire
del quale riforme che,
vengo accennare ad alcuna
sostanziale mutazione

fosse ~~[illegible]~~ con tanta

evidenza ~~[illegible]~~ indicate

dall'esperienza che ~~[illegible]~~

il loro accoglimento non

~~[illegible]~~

fosse per lasciar luogo

a dubbiezza

Nell'accennarvi a queste

mutazioni noi procederemo

coll'ordine in cui stanno

scritti gli articoli del

regolamento vigente.

Art. 1. Il Gamera ha ora ~~[illegible]~~

~~[illegible]~~ che i suoi

~~[illegible]~~

segretarii siano ~~[illegible]~~, non

~~[illegible]~~

quattro.

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

Art. 2. Il Gamera si divide

~~[illegible]~~

Art. 2. È parimente ammesso

che la camera si divida

in nove uffizii.

~~Art. 2. La verificazione dei poteri si fa da deputati la cui elezione è presunta valida. Parve alla commissione che la presunzione dovesse~~

~~Art. 3. Se si propone di dire: i deputati eletti deliberano intorno alla questa verificazione sinchè non sia costituito l'ufficio definitivo.~~

Art. 3. La prima variazione mira a definire che la facoltà dei deputati ~~eletti~~ la cui elezione non sia ancora verificata, cessa dopo la costituzione dell'ufficio definitivo. Questo modo di intendere la legge è conforme a quanto si praticò finora. Esso è conforme allo spirito dell'art. 60 dello Statuto. Ognuna delle camere

giudice dell'ammissione
de' suoi membri, nessuno estraneo
ha diritto di penetrare nel
suo recinto. La camera dei
deputati consta di coloro
la cui elezione è stata
dichiarata valida. La necessità
costringe a derogare a
questo principio finchè una
camera nuovamente
eletta non sia costituita. Dopo
la costituzione dell'ufficio
cessa questa necessità, e cessar
deve l'eccezione.
Durante il periodo che
precede questa prima
costituzione dell'ufficio le
deliberazioni si prendono
da deputati presunti, perchè
furono eletti, quantunque

la elezione ~~sia~~ possa essere
annullata. Quando la convalidazione
della elezione ~~sia~~ sia sospesa,
perchè occorre avere
qualche informazione,
vera la presunzione che
sorge dal voto degli elettori,
non così, quando si faccia
luogo ad un'inchiesta. Questa
suppone ~~che~~ non solo che la validità
dell'elezione sia stata
impugnata, ma che
un grave dubbio sia sorto
nella camera.

2. Importa che sia ~~[illegible]~~ affrettato
~~il termine~~ il
il momento in cui una
camera nuovamente
eletta sia in grado di

occupanti degli interessi
pubblici. ~~[illegible]~~ Importa perciò
che si abbrevii il tempo
che si impiega nelle
esame delle elezioni. Lo
~~[illegible]~~
perciò ~~[illegible]~~ alla commissione
che potesse ammettersi la minuta relazione dei
particolari di un'elezione
che non diede e non
dà luogo a contestazione.
Indi ~~[illegible]~~ si propone l'
aggiunta del seguente
„La camera delibera in
„complesso sulle elezioni
„riferitele come regolari, quando
„non abbiano dato luogo a
„alcuna protesta, e l'ufficio
„sia unanime a proporne
„la convalidazione„.
Art. 8. Quattro ~~[illegible]~~ vice presidenti
sei segretarii.
Disposizione già ~~[illegible]~~
ammessa dalla camera.

Art. 9. Si propongono nove scrutatori invece di sei. La proposizione trova una ragione evidente nel maggior numero delle schede da verificarsi.

Art. 10. ~~[illegible]~~ Le ultime parole dell'articolo possono lasciar luogo al dubbio, se il presidente che abbia partecipato alla ~~[illegible]~~ discussione generale, ovvero a quello di uno speciale articolo, ~~[illegible]~~ possa riprendere il seggio quando la discussione passi ~~[illegible]~~ ad un'articolo che non diede ancora materia ad alcuna particolare discussione della camera. La commissione ~~[illegible]~~ unanime crede di no. La discussione generale, o quella di un'altro articolo diverso da quello su cui la camera

stò deliberando, possono aver gli
dato occasione di esprimere
la sua opinione anche su
questo, e così di rendersi
sospetto nel senso legale
della parola.
Perciò si si propone di surrogare
ai vocaboli sulla materia
vertente, questi: sulla materia
~~portata~~ inscritta all'ordine
del giorno. ~~Egli è evidente~~
~~che la ragione di questa~~
~~disposizione non si applicherebbe~~
~~alle discussioni sul bilan~~
~~[illegible]~~
Si si propone di aggiungere
questa disposizione.
„ Il Presidente tiene gli opportuni
„ concerti coi presidenti dei
„ singoli uffici, e coi
„ ministri, affinchè siano
„ portate in discussione
„ le leggi proposte alla

" camera. [illegible] sin diritto
si [illegible] che i nei propiziare
fatto alla camera della essere — Non è mai avvenuto che
ricevuti [illegible]

tutte le leggi proposte nel
corso di una sessione venissero
in discussione innanzi alla
camera; e qualche volta
avvenne che non avesse.
il loro corso ~~le~~ leggi ~~riconosc~~ [illegible]
desiderate e desiderabili. Il
governo del re, e le camere
nei deputati che ~~[illegible]~~
esercitano amendue una
parte del potere legislativo
debbono andare di concerto

~~per dirigere tal [illegible]~~ ~~[illegible] in qualche modo~~
~~parlamentare in modo che~~ ~~per determinare le leggi~~
affinchè non vengano ~~in~~ una ~~volta~~ ~~discussione~~ al
~~non vengano~~ proposte ~~che~~ ~~due camere~~
deliberazione, le ~~tempo che~~ riunite, che
proposizioni più aspettate, si dovrà, e si potrà ottenere
e più giustamente dalla della ~~sessione~~ di sessione unita
opinione universale. In dei due poteri, tenendo conto
questi concerti il Presidente

a cui compete di dirigere
~~[illegible]~~ i lavori della camera
ha naturalmente una
parte principale. ~~questo~~ Ciò non
toglie nè il diritto di deliberare
~~[illegible]~~ sull'ordine delle proprie
deliberazioni che è inerente
~~[illegible]~~
alla camera, nè i richiami
che possa proporre ciascun
deputato. Su quanto ai
concerti da tenersi coi
presidenti degli uffici non
occorre spiegazione.

Art. 11. ~~Dopo~~ All'enumerazione delle
funzioni dei segretarii, si
propone di aggiungere, vegliare
„ a che nel reso conto ufficiale
„ delle sedute non sia alterata
„ la sostanza dei discorsi che
„ furono pronunciati „. È ~~[illegible]~~
naturale che alle pagine

in cui stanno registrati i
loro discorsi, da essi ~~[illegible]~~ recitati
~~[illegible]~~
d'improvviso
introducano qualche
leggiera variazione, per cui
la dettatura riesca o più
chiara, o grammaticalmente
più corretta. Ma potrebbe
avvenire che queste
correzioni ~~[illegible]~~ avessero
per effetto, anche non
avvertito dai loro autori, di
alterarne in qualche
parte la sostanza. Se ciò
fosse la stampa del resoconto
non raggiungerebbe l'
intento politico a cui è
ordinato, cioè di far sì

che la nazione ~~[illegible]~~
~~giudice delle discussioni~~
avendo
sott'occhio il testo genuino
delle discussioni e delle
~~[illegible]~~ deliberazioni, possa portarne
giudizio. Agli stenografi si
appartiene raccogliere
le note, tradurle, e consegnarle
alla stamperia. Ai segretarii
invigilare che il testo
~~[illegible]~~ da pubblicarsi sia genuino.
A ciò mira l'aggiunta
proposta.
Si propone altresì la cancellazione
dell'ultimo capoverso già
caduto in desuetudine.
Art. 12. Invece di rimandare trasmettono.

~~Art. 17. Si propone di aggiungere se~~
~~trascorsa [illegible] dopo la seduta~~
trascorso un'ora dal

Art. 17. Si propongono dire aggiungere ~~[illegible]~~

V. la deliberazione del Senato.

1mo ~~[illegible]~~ il deputati in congedo regolare

" non saranno computati per

" costituire il numero legale ".

2do ~~[illegible]~~ quando trascorsa un'ora

" ~~[illegible]~~ dal compimento dell'

" appello nominale, la camera

" non sia il numero, il presidente

" scioglie la seduta ".

Non sarebbe decoroso per la camera,

e riuscirebbe soverchiamente

gravi pei deputati assidui

a compiere il debito loro,

che ~~[illegible]~~ il soverchio indugiare

di alcuni protraesse

indefinitamente l'ora

dell'apertura delle sedute.

Abbiamo ~~[illegible]~~ creduto che quando

ciò avvenisse ~~[illegible]~~ lo

scioglimento della seduta

come la pubblicazione
nel diario ufficiale
del nome di coloro a cui
è imputabile ~~che~~
quest. gravissimo sconcio,
potrebbe antivenire
che non si ripetesse in
avvenire.

19. ~~[illegible]~~ Si propone di aggiungere
~~[illegible]~~
nessuno potrà farsi inscrivere,
se non dopo che la materia
su cui verte la discussione,
sia già annunciata all'
ordine del giorno.

~~È da desiderare che ~~[illegible]~~ i
dibattimenti
~~[illegible]~~ non si protraggano
di
~~[illegible]~~ soverchio, e che non
sia determinato il numero
degli ~~argomentatori~~ oratori inscritti.~~

L'ampiezza e la libertà
della discussione sono la
condizione prima ~~[illegible]~~ di
un sinceramente libero, ma

questi ~~[illegible]~~ beneficii non si ottengono ~~[illegible]~~ pregi ~~[illegible]~~

~~[illegible]~~ nè dal gran numero,

~~si ottengono [illegible]~~

nè dalla prolissità dei discorsi,

~~[illegible]~~

sibbene dalla copia della

dottrina, e dalla ~~[illegible]~~ schietta

liberalità delle intenzioni.

Il gran numero degli oratori

~~[illegible]~~

iscritti conduce a protrarre

in lungo la discussione,

e ~~[illegible]~~ fa che per un

certo riguardo si eviti di

troncarla anche quando

la disputazione veramente

utile sia esaurita.

Con la disposizione che si

è proposta il numero degli

inscritti riuscirà assai minore.

Non perciò ~~[illegible]~~ avverrà che

la discussione venga troncata,

quando sarebbe miglior

partito ~~[illegible]~~ continuarla.

nella impedire ~~[illegible]~~ ai
deputati di chiedere facoltà
di parlare, ~~[illegible]~~ e la
camera di concederla dopo
che la discussione sia
iniziata.

~~[illegible]~~

~~19. Il buon andamento della
discussione richiede che
agli oratori che propugnano
una proposizione si attenino
con quelli che la impugnano.~~

19. Non giova nè ad abbreviare la disputazione,
nè a stabilirne i suoi veri termini l'alternarsi continuo e
prolungato di tre oratori, per
cui fra quelli che ~~[illegible]~~ difende
~~[illegible]~~
la proposizione, e coloro che
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
la ~~[illegible]~~ contrasta si
frammette coloro che
ragionano sopra, o come oggi
si dice in merito. ~~[illegible]~~

~~lo spirito del nostro regolamento~~

~~questo alternarsi di tre oratori~~

~~non dovrebbe essere che~~

~~regola generale, ma l'eccezione~~

~~Pure troppo involta di~~

~~pratica~~

Invece il succedersi di un'

oratore che dia le ragioni

del più a quello che abbia

addotto quelle del contro

accelera l'opera della discussione.

Il intromettersi fra i due

di colui che discorre

in merito, sarebbe un'

eccezione assai rara, se

il nostro regolamento fosse

~~[illegible]~~

osservato con precisione. Infatti

esso dice che la parola

sopra è esclusivamente

riservata agli oratori che

abbiano emendamenti a

obbiezioni. Perciò parve
opportuno proporvi che di
regola generale ciascuno
parlasse una sotto sola in
una discussione, tranne
che avesse da chiarire ciò
che fu inteso meno rettamente.
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
Starà sempre nel discernimento
della camera di statuire
altrimenti. Noi crediamo
tuttavia che ciò non dovrebbe
avvenire, se non per via
di eccezione, e piuttosto quando
si tratti di dichiarare dei
fatti, che quando si tratti
di insistere a difesa di opinioni
che altri abbia impugnato.

24. Si propone di aggiungere „È
„fatto personale quello che
„toccò la persona del deputato non le
„opinioni ~~[illegible]~~ da esso espresse.
„Chi chiede facoltà di parlare

" sopra un fatto personale deve
" indicare quale sia ~~il fatto~~
" il fatto ~~[illegible]~~ di cui intende
" parlare. Qualora il Presidente
? " non lo ~~[illegible]~~ consideri
" tale, interroga la camera. Questa
" decide senza discussione.

La facoltà illimitata di
rispondere ai fatti personali
è fondata sul diritto naturale,

per cui ciascuno deve aver
facoltà di rettificare l'opinione ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
altrui sopra i fatti che ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
possono essergli attribuiti.
~~[illegible]~~ potesse
che questa facoltà non è più
~~[illegible]~~
fondata sullo stesso argomento
~~[illegible]~~
di giustizia, quando
~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

~~luogo di [illegible]~~

~~facoltà di parlare quando~~

si tratti di ribattere delle

obbiezioni. Sistemando ~~[illegible]~~
questo ~~[illegible]~~ il regolamento
a questo modo le ~~obbiezioni~~ discussioni
si protrarrebbero in infinito.
La spiegazione che vi si
propone tende ad impedire
questo inconveniente. Affine
di troncare ~~[illegible]~~ le disputazioni
inutili, abbiamo creduto
che ~~[illegible]~~ quando il carattere
del fatto personale non
apparisce, ~~[illegible]~~ il
presidente dovrà manifestare
la sua obbiezione ~~[illegible]~~ interrogare
la camera, ~~[illegible]~~ e questa decidere
in silenzio. ~~[illegible]~~ Il carattere del fatto
trattamento personale è per
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ evidente, nè occorrono
~~[illegible]~~
discussioni per chiarirlo. Sarebbe
~~[illegible]~~ camera italiana fosse mai
sia mai
per negare ad uno dei
suoi membri la facoltà di
chiarire un fatto ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~

[illegible] la nazione suppone la

Art. 25. Dopo il primo periodo, vi proponiamo la seguente ~~dizione~~ disposizione che ripete in sostanza ~~la [illegible]~~ quanto è scritto nell'~~disposizione~~ dell'articolo ~~[illegible]~~ usando la dizione che ci parve meglio appropriata „La „questione pregiudiziale, cioè „che non si debba deliberare, „la questione di sospensione „cioè che si sospenda la discussione „ed il voto per un tempo „da determinarsi, e gli emendamenti „sono messi ai voti prima della „questione principale. I „sotto-emendamenti prima degli „emendamenti„.

Art. 26. Dopo la prima parte dell'articolo ci parve doversi ~~mettere~~ dire così: „Non si potrà „tuttavia negare la parola a „chi la domandi contro la „chiusura: saranno ammessi a „parlare due soli oratori uno

„ il Presidente abbia proclamato
„ l'esito della votazione „. La conferma
della controprova non occorre
quando nessuno ~~abbia~~ mette
in dubbio l'esito della prima
alzata: ~~[illegible]~~ la controprova
può chiedersi, quando il
presidente abbia già proclamato
l'esito della votazione. Queste
due regole derivano spontanee
dalla natura delle cose, ed
esse si uniformano già la
consuetudine della Camera.

Art. 32. Si propone di dire
il deputato chiamato riceve
una palla bianca, ed un'
altra nera, depone in una
delle urne poste sulla tribuna
la palla che esprime il
suo voto, ripone nell'altra
urna la palla che esprime
il suo voto, ripone nell'altra
urna la palla di cui non ha fatto
uso. La palla nera esprime l'
approvazione, la nera il rigetto

Invece di
rimane rifiutata, rimane
rigettata.

Si propone di cancellare le
ultime parole. Con piglia parte
alla votazione, la presenza della
maggioranza è necessaria per
la validità delle deliberazioni. Ma
queste sono valide, o che i deputati
presenti approvino, o che

rigettino, o che si astengano.
e tuttavia questi ultimi contano
nel novero di coloro che concorsero
con la presenza
a render valida la deliberazione.

52. Invece di la camera adotta,
la camera approva

36. Si propone la modificazione
seguente: „ Qualora l'assemblea
„ divenisse tumultuosa, ed il presidente
„ non potesse calmarla, egli si
„ copre il capo, fa sgomberare
„ le tribune, e cessa immediatamente
„ la discussione. Continuando il
„ tumulto, il presidente sospende
„ la seduta nel tempo che
„ viene da lui dichiarato e
„ che non può eccedere un'
„ ora. ~~[illegible]~~ Spirato
„ l'ora la seduta è di diritto
„ ripigliata „ Si sono aggiunte
le parole, fa sgomberare le
tribune e cessa la discussione.
colle quali non si fa nulla più

in favore e l'altro contro
di esso.
~~Sarà~~ È difficile prolungare una
discussione di chiusura, senza
entrare nel merito della
questione principale. In
tal caso non occorre ~~[illegible]~~ discorrere
~~[illegible]~~ di chiusura. Quando la
discussione si attenga
strettamente a questo
argomento due discorsi
debbono essere sufficienti.
Ciascuno ~~[illegible]~~ debbe estimare
se gli argomenti uditi lo
mettano in grado di giudicare
con cognizione di causa,
senza che occorra fare
intorno a ciò una lunga
discussione.
Art. 29. Si si propone di ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
la disposizione di questo articolo,

che non fu mai ~~[illegible]~~
posto in esecuzione, e che
non pare ~~applicare~~ potersi
applicare utilmente. O la
discussione è esaurita, e
la camera passa ai voti: o non
è, e ~~si~~ provvede ~~[illegible]~~ le
disposizioni precedenti ai casi
in cui si possa o no chiedere
la chiusura.

29. Si propone di aggiungere
„ che dieci membri non domandino
per iscritto l'appello
nominale „ ~~[illegible]~~ così
portano già le attuali
~~[illegible]~~
consuetudini della camera.

30. Si propone di stabilire ~~in questi~~ nei
termini seguenti la prima parte dell'
articolo „ Il voto per seduta, ed
„ alzata dovrà avere la ~~[illegible]~~
„ conferma della controprova, quando
„ questa sia richiesta prima che

~~[illegible]~~ Nel

corso di una lunga discussione

può avvenire che ad un

~~si frammette un articolo~~

progetto di legge si frammetta

un ~~articolo~~ emendamento che sia in

contraddizione col complesso

delle disposizioni già accettate

dalla ~~[illegible]~~ camera. Il rigore

del principio che vieta

alla camera di disdirsi non

si deve portare tant'oltre

che a meno di rigettare

tutto il progetto di legge,

la camera deve accettare

ciò che sia in contraddizione

colle sue ~~[illegible]~~ intenzioni.

Qui non si tratta di ~~[illegible]~~

riaprire la discussione

sul merito delle questioni,

ma solo di vedere se una

disposizione non sia in
palese contraddizione colle
altre. Quando la cosa stia
così, il voto della camera che
la accettò è dovuto all'
errore, od all'inavvedutezza,
ma non esprime la sua
vera intenzione. La disposizione
che ora vi si propone
mira ad introdurre nel
nostro processo parlamentare
uno dei vantaggi che ~~in~~
nei regolamenti ordinati all'
inglese si ottengono dalla
terza lettura.

50. Invece di rimane rifiutata,
si propone, rimane rigettata

51. Si propone di cancellare le
ultime parole non piglia
parte alla votazione. La

prezzo della maggioranza è
necessario alla validità della
votazione. Ma nel novero
dei presenti si computano
coloro che si astengono.
Questa interpretazione è
conforme alla
consuetudine vigente, con
la quale non concorderebbero
le ultime parole di
questo articolo.

52. Invece di la camera adotta,
la camera approva.

53. Si propone l'abolizione dell'
art. 53. il quale non ha
applicazione pratica.

L'attuale regolamento della
camera non contiene alcuna
disposizione che si riferisca
alle interpellanze. Parve
alla vostra commissione
che a questa mancanza

fosse opportuno supplire.

~~Il diritto del~~
Il Parlamento non partecipa ~~alla~~ solo
all'esercizio della ~~so~~ sovranità ~~[illegible]~~
solo in quanto delibera sulle
leggi, e, ~~[illegible]~~ ne introduce
le proposte ogni volta che
lo reputi opportuno. Non è
meno importante il diritto
che gli compete di chiedere
conto ai ministri della
corona dell'indirizzo della
loro politica, od a quegli atti
che fossero meno conformi
a giustizia. ~~[illegible]~~ Chiudi il diritto
di interpellanza, che ha ~~[illegible]~~
la sua radice nella responsabilità
dei ministri. Le interpellanze
che a questi si indirizzano in

proporre, anzi per assicurare
~~[illegible]~~
il discorso sopra fosse proprio
lo svolgimento dell'idea
contenuta nell'emendamento,
l'art. 19. volle che questo
dovesse essere deposto sul
tavolo del presidente nel
lasciare la tribuna. Affine
di ~~[illegible]~~ penetrare nello
spirito di questa disposizione,
non si vuole dimenticare
che gli emendamenti sogliono
trovare sede più opportuna
nella discussione degli articoli.
Indi pare naturale l'
inferire che i discorsi ~~[illegible]~~
in merito non dovrebbero
pronunciarsi, se non
allorquando vengono in

appoggio di ~~discorsi~~ emendamenti
che mutino sostanzialmente
il sistema della legge.
Obbiettivo a ~~questi~~ tali termini
e tali discorsi, ~~[illegible]~~ diverrebbero assai
rari: Pur troppo la pratica
si allontanò assai da questi
principii ai quali pare
essersi voluto informare
il nostro regolamento. Noi
vi proponiamo di raccostarvene.
Perciò sottoponiamo al vostro
giudizio la seguente disposizione
che diverrebbe l'ultimo
alinea dell'art. 19.
„ La parola sopra è esclusivamente
„ riservata agli oratori che,
„ facendosi inscrivere a nome
„ deposto un emendamento che
„ varii sostanzialmente il
„ sistema della legge.

„ quando il presidente crede
„ che tale non sia il carattere
„ dell'emendamento ~~[illegible]~~ propone
„ alla camera di rimandare
„ il discorso in appoggio
„ ~~lo [illegible]~~ al voto degli
„ articoli.
„ Il proponente avrà facoltà
„ di parlare affine di ~~[illegible]~~ esporre
„ i motivi ~~[illegible]~~ per cui debba
„ essere udito immediatamente.
„ Un solo oratore potrà essere
„ udito in contrario. Indi si
„ passerà alla votazione dell'
„ incidente per alzata e seduta.
Art. 20. „ L'oratore parla dal suo seggio
„ in piedi.
„ Saliranno la tribuna il relatore
„ delle petizioni, chi riferisce
„ su qualche elezione, e
„ chi presenta qualche relazione.
Cotesta disposizione non
farà che esprimere ciò
che fu già stabilito dalla

alla proposta di legge comunicata alla ...

consuetudine della camera.

~~23. Nessuno può [illegible]~~

23. „ et meno che la camera decida
„ altrimenti, nessuno avrà facoltà
„ di parlare più di una volta
„ sulla medesima questione, e
„ non per spiegare una
„ parte del suo discorso che
„ reputi male inteso „.

~~Oltre [illegible]~~

~~[illegible]~~

Nel succedersi di alcuni oratori che propugnino la stessa materia, sogliono esaurirsi i principali argomenti, e le repliche in cui si ribattono gli argomenti degli avversarii, per lo più sono una ripetizione delle cose già dette. Il calore della disputazione fa sì che ciascuno inclini ad esagerare l'importanza delle ~~[illegible]~~ risposte che stà per dare alle

11 Art. 22 e 11 art. 22 si propone la seguente modificazione. Niun oratore può essere interrotto, „ [illegible] „ e non dopo [illegible] il quale [illegible] ad regolamento, ed avvertito quando „ si allontani dalla questione. Se uno oratore dopo essere stato nel medesimo discorso „ [illegible] due volte alla questione, od all'assemblea del regolamento comunicata dal Presidente, il Presidente [illegible] sto espresso un modo, che, attenendosi alla significazione letterale [illegible] proposte quindi che ogni deputato avesse diritto di interrompere un'oratore per richiamarlo al regolamento. Questa interpretazione contraddirebbe non [illegible] nella disposizione dell'art. 10 che attribuisce al presidente l'ufficio di mantenere l'ordine di fare assumere il regolamento, ma con [illegible] esempio ad ogni assemblea deliberante. Ogni deputato [illegible] diritto di [illegible] chiedere facoltà di parlare per un'ultimo ad [illegible] regolamento, ma [illegible] non può [illegible] che [illegible] non si [illegible] nell'assemblea, ed [illegible] [illegible]

che cominciare una naturale
conseguenza di quella contingenza
a cui si riferisce l'articolo.

37. Si propone l'abolizione
delle parole „dopo che ne
„sarà ~~fatta~~ stata fatta lettura
alla camera. Con questa abolizione
non si farà nulla più che
rendere l'articolo conforme
alla massima che fu già
introdotta dalla consuetudine.

39. 2ª Linea. Le due uffizii etc.
si propone tre invece di due.
gli uffizii essendo ~~tre~~ nove, invece
di sette ~~fatte~~ ne procede ~~[illegible]~~ dalla
ragione delle proporzioni, che
che si esigga un uffizio di
più per dare facoltà di
introdurre una proposta.

41. Si propone di dire quindici, invece
di cinque membri. Non ha
probabilità di essere accettata

che nessuna
una proposizione si era
introdotta all'adesione di
[illegible] quindici deputati.

significava riesce inutile la proposizione
discussione. Il regolamento
[illegible] permettere richiedeva
l'adesione
cinque invece [illegible] duecento quattro
deputati
conservando la stessa proporzione

si deve stabilire quella di
tre
[illegible] circa . . .

25. A questo articolo si propone

di aggiungere: [illegible]

"Domanda alla commissione
[illegible]
"incaricata di riferire [illegible]
"potrà o esporre il suo parere
[illegible]
"immediatamente, o rimandare
"[illegible]
"la relazione alla [illegible] discussione.
"[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
La commissione [illegible]

[illegible] principale nell'insieme
nella discussione del
Regolamento: è naturale

[illegible] la prima ad [illegible]

^^ Si [illegible] art. 42. si propone di premettere la seguente disposizione: "Riguardo alla presa in
"considerazione di una proposta, la discussione si restringerà allo sviluppo del proponente, ed
"ad un discorso in contrario, e ad una replica del proponente stesso." Non trattandosi che di
una discussione preliminare, la quale non pregiudica alcun principio, e lascia ancora luogo
al [illegible] di tutti gli argomenti in favore del pro, e del contro, una [illegible] più ampia
discussione riuscirebbe per lo più inutile. [illegible] che [illegible] alcuni casi
[illegible] presa in considerazione di una proposizione può convenire di lasciare
[illegible] quel principio, pure [illegible] alla camera [illegible] sempre il diritto di derogare al proprio
regolamento. [illegible] facoltà di dare alla discussione una maggiore
ampiezza, ogni volta che [illegible] reputato [illegible] necessario.
[illegible] [illegible] non si attengono all'[illegible]

contezza delle proposizioni

che possono ~~[illegible]~~ influire

o nell'economia generale

della legge che si tratta di

~~[illegible]~~ approvare, o nell'

andamento della discussione.

Supporto essenzialmente

~~[illegible]~~

alla bontà delle leggi che

~~[illegible]~~

nessuna emendazione venga

~~[illegible]~~

ammessa, senza sufficiente

~~[illegible]~~

ponderazione. ~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

che ~~[illegible]~~

mandato avuto dai colleghi, e

~~[illegible]~~

per ~~[illegible]~~ lo studio già fatto della

materia ~~[illegible]~~ i commissarii

sono più che altri in

grado di discernere, se

un emendamento proposto

possa discutersi subito, ovvero

se, occorre rimandarne l'
esame ad un'altra seduta,
e farlo prendere da speciale
relazione.

46.bis ~~ut~~ Si si propone di aggiungere:
„Prima della votazione di una
„proposta di legge, la commissione
„sarà in facoltà di richiamare
„l'attenzione della camera
„sovra quegli emendamenti già
„approvati, i quali le sembrino
~~in contraddizione~~
„~~inconciliabili~~
„inconciliabili collo scopo della
„legge, o con alcuna delle
„sue disposizioni. Alle osservazioni
„di un membro della commissione
„potrà rispondere il proponente,
„od un'altro oratore, ~~e~~ non
„si farà luogo che ad una
„~~potrà~~
„replica della commissione„.
Alcuna volta può avvenire
che una disposizione

ogni deputato sarà in facoltà di richiamare l'attenzione della camera sugli emendamenti che fossero in contraddizione coi principii già ammessi nella legge, si farà luogo ad una risposta per parte del proponente dell'emendamento, o del relatore della commissione, e ad una replica. Indi sarà consultata la camera.

nome dell'una, o
dell'altra delle due
camere, non si devono confondere
con quei chiarimenti che
ogni membro del parlamento
ha facoltà di chiedere,
o con quelle lagnanze
ch'esso è in grado di esprimere.
Se ciascuno
di queste avvertenze
assumesse la forma di
una interpellanza ne
scapiterebbero assai la dignità
e l'utilità delle sedute
parlamentari. Un'interpellanza
mossa in una di queste
sedute, non è più soltanto
l'atto personale di un
deputato, ma è l'atto della
camera la quale non deve

permetterlo, se non in quanto abbia l'intima persuasione che la materia sia tale da poter dar luogo ad una deliberazione della camera.

A determinare ~~il modo~~ convenientemente il modo ~~[illegible]~~ in cui si abbiano da introdurre le interpellanze parve conducente l'introdurre a un di presso gli articoli che trovarono già luogo nel regolamento del senato del regno, e che starebbero espressi in questi termini.

54. „ Ogni deputato il quale intenda
„ muovere interpellanze ne
„ consegnerà la proposta al
„ presidente all'apertura dell'
„ adunanza in cui desidera

che la camera sia interrogata ~~[illegible]~~
in proposito.
Tale proposta indicherà
sommariamente sommariamente
l'oggetto dell'interpellanza: il
presidente ne dà lettura alla
camera.

55. La camera, uditi i ministri
del re, determina per alzata
e seduta senza discussione
in qual giorno le interpellanze
debbano aver luogo, salvo che
le rimandi a tempo indeterminato.

Ove i ministri del re, quando
essi ricusino di rispondere alle
interpellanze, le osservazioni
del proponente. Indicte

Discussione chiusa nello stesso seduta,
salvo deliberazione contraria sulla
proposta di 15 deputati?

A questa materia delle
interpellanze si riferisce
eguaglio una proposizione
dell'onorevole [illegible]
su cui ci corre debito di farsi
relazione. Secondo questa
proposizione il deputato
che abbia qualche
interpellanza da fare ai

ministro potrebbe, ~~tosto~~ previa
autorizzazione della camera,
esporne tosto, non che l'
oggetto, i particolari, senza, per
altro, avere il diritto di
esiggere risposta dal
ministero prima di giorni
tre. Questa proposizione
non ci pare abbastanza
consentanea ai principii
da cui ci pare debba informarsi
il diritto di interpellanza. Alla
camera compete il diritto
di interpellanza, e lei concertare
coi ministri del re, il giorno
in cui debbano essere proposte
formalmente, e sdotte. In
quel giorno è conveniente
che abbia luogo l'esposizione
dei particolari a cui accenna.

la proposizione dell'
onorevole Ricciardi.

54. Nove invece di sette
uffici. Già introdotto ~~[illegible]~~ per
~~[illegible]~~ nella consuetudine
della camera.
Qui troverebbe luogo l'aggiunta
adottata nella seduta del
27 giugno. V. Manuale pag.
184. ~~Si potrebbe~~ Si potrebbero
modificare le espressioni
così. Per le discussioni e
deliberazioni degli uffici bastante.

57. Invece di indicato dalla
camera, si propone dalla
presidenza della camera.

58. ~~[illegible]~~ invece
delle parole si riuniscono
in ufficio centrale, e
discutono insieme: si
propone: „si riuniscono
„in ufficio centrale, riferiscono
„le opinioni manifestate

„ in ciascun ufficio, —
„ discutono insieme le
„ proposizioni da farsi alla
„ camera „. Con questa locuzione
pure meglio espresso l'
incumbenza delle commissioni,
quale risulta dalle
consuetudini della camera.

59. „ Ove l'autore ~~della prop~~ di
„ una proposizione non fosse
„ dalla commissione incaricato
„ d'esaminarla, egli avrà il
„ diritto d'assistere alla
„ seduta della commissione
„ senza voce deliberativa „.
Si propone invece di
dire: „ Ove l'autore di
„ una proposizione non fosse
„ parte della commissione etc.
A questo ~~evidente~~ senza

dubbio il caso a cui
volle mirare questo
articolo.

~~Art. 61. [illegible]~~

Art. 61. Non ci venne fatto di
scorgere l'utilità delle
due commissioni di
finanza, e di contabilità;
~~[illegible]~~ non essendoci esempio
che siansi mai adempito
a quanto accennano
i tre paragrafi dell'
art. 64.

La ~~[illegible]~~ commissione
crederebbe utile invece
l'istituzione di una
commissione permanente
per gl'interessi delle
provincie e dei comuni,
la quale fosse incaricata
di raccogliere tutte
quelle informazioni

che le occorrono, allorquando occorre prendere ad esame qualche proposizione che abbia ~~ad~~ relazione con quei particolari interessi.

Parimente si crede che convenisse qui far menzione, e della commissione del bilancio, e di quella che è incaricata di verificare il numero degli impiegati.

~~[illegible]~~

Perciò si proporrebbe di dire: „la Camera nomina „~~[illegible]~~ nel suo seno due „~~[illegible]~~ commissioni „~~permanenti~~. La prima per „gli interessi delle provincie, „e dei comuni: la seconda „per la verifica del numero „degli impiegati„.

~~La commissione per~~
„I membri di
„~~Queste~~ commissioni
„sono ~~composte~~ nominati
„a scrutinio segreto ed a
„maggiorità assoluta conformemente
„all'art. 6, e per ischede
„a scrutinio di lista".

64. La commissione per gli interessi delle provincie e dei comuni sarà composta di 18 membri. Sarà incaricata etc. come nei N.i 1. 2. 3. dell'art. 64. ~~all'art.~~ al N.o 3. dire dovrà riferire su tutte le petizioni concernenti gli interessi comunali e provinciali.

65. La commissione per la verifica del numero degli impiegati sarà composta di nove deputati da scegliersi in ciascun ufficio.

(definirne le incumbenze secondo le risoluzioni della camera.)

66. La commissione del bilancio sarà composta a tenore dell'art. 61. Si dividerà in sottocommissioni incaricate di ~~riferire~~ esaminare ciascun bilancio e riferirne alla camera.

67. „ ~~I progetti d'in~~ si propone
„ di modificare l'art. ~~7~~ 69.
„ dicendo. I progetti d'indirizzo
„ sono preparati da una commissione
„ composta dal presidente
„ della camera, e di cinque
„ deputati ~~e~~ scelti dalla
„ camera a maggioranza
„ assoluta, a meno che
„ la scelta
„ non ~~sia~~ sia dalla camera
„ stessa delegata al Presidente „
Pare questa forma più adattata ad avere l'espressione diretta dell'opinione della camera.

70. ~~Lo~~ Si propone: La camera nomina un estensore de' verbali fuori del proprio seno, e nella forma indicata nell'art. 6. Esso dura in carica finchè non è rivocato.

71. Si propone di dire l'ufficio ~~della camera~~ di presidenza, invece di ufficio della camera.

Si propone di ~~togl~~ togliere l'alinea, giacchè gli ~~uffi~~ incarichi ~~in~~ a cui ~~[illegible]~~ ivi si accenna sono ~~per~~ adempiti dalla segreteria, per incarico della camera.

72. ~~Sono trascritti~~ Invece di trascritti su due registri si propone trascritti su di un registro.

73. ~~Il~~ Invece di uno de' segretarii, ~~il~~ si propone il direttore di segreteria come venne già deliberato nel 1853.

76. Si propone la cancellazione, essendo questo art. caduto in desuetudine.

77. Si propone „I questori „sono incaricati di tutti „i provvedimenti relativi „al ~~materiale~~ cerimoniale, „mobiglie, restauri, ed altre „spese delle camere„

78. provvedimenti, invece di misure

Progetto di legge

Articolo addizionale al regolamento della Camera sul modo di fare le interpellanze.

Il deputato, che abbia alcuna interpellanza da fare ai Ministri, potrà, previa autorizzazione della Camera, esporne tosto, non che l'oggetto, i particolari, senza, per altro, avere il diritto di eggigere risposta dal Ministero prima di giorni tre

F.to all'originale
Ricciardi

Seduta del 21 Luglio 1862

Non è accettata la proposta d'una Commissione di parte

Art. 69. I progetti d'indirizzi sono redatti da una Commissione composta di cinque deputati eletti dalla Camera a maggioranza assoluta a meno che non sia dalla Camera comunque la nomina al Presidente.

Art. 70. La Camera nomina un estratto ---- che dura in carica finchè non è rivocato

Art. 71. Ufficio della Presidenza ....

Tutto l'alinea dell'art. 71.

N.B. Quanto all'ufficio di Segreteria si propone di questo punto di ~~[illegible]~~ aggiungere al Regolamento disposizioni che ne determinano gli uffizi e le attribuzioni sotto la sorveglianza dell'Ufficio di Presidente.

Art. 72. Un registro solo ---

Art. 75. Il direttore di Segreteria ne fa le veci -

Soppresso l'art. 76.

Art. 77. - provvedimenti relativi al cerimoniale, moglie, ristauro ed altre spese della Camera -

Art. 78 [illegible]

N.B. Appresso alle Commissioni permanenti una per la verificazione degli impiegati fra i deputati, composta di 9. membri da nominarsi ciascuna dall'ufficio rispettivo.

Art. 82. – Due giorni – –

~~Art. 84. – Dell'affezione di presidenza~~ –

pag. 165.

Art. 1° dell'Aggiunta a pag. 165. da contemporanei co' Bastoni 79.

Art. 9. Commissioni composte di B. membri

gli art. 5. e 6. sono soppressi –

Art. 84. Ufficio Commissioni ad altri incarichi ...

Art. 85. Durata e carica del congedo – –

Art. 86. La polizia della Camera è esercitata dal Presidente in nome della Camera ...

Art. 87. – nelle sale ~~della Commissione~~ ove siedono i deputati. –

Art. 5., aggiunta 20. XI 1868, deputati a luogo di membri (tolto l'art. 7.) –

Si passa all'elezione del Relatore e risulta nominato il deputato Boncompagni

Seguito della seduta 7. luglio

All'art. 58 si aggiungono le parole riferiscono le opinioni manifestate in ciascun uffizio ed il voto emesso quindi discutono a piene —

All'art. 59. alle parole non fosse dalla Commissione incaricata si sostituiscono le parole — non facesse parte della Commissione incaricata

All'art 61. in vece delle due Commissioni ivi indicate si propone alla Commissione l'una del bilancio, l'altra per gli interessi dei Comuni e delle provincie, la terza per le petizioni

~~All'art. 62. Nove a luogo di sette~~

~~All'art. 64. N. 3. dell'aggiunta a luogo di [illegible]~~

La prima composta di 27. membri, le altre di 18.

64. La Commissione del bilancio si suddividerà in sottocommissioni incaricate di esaminare ciascun bilancio e riferirne poi alla Camera

La Commissione per gli interessi delle provincie e dei Comuni avrà gli incarichi di cui ai N. 1. e 2. e 3. dell'art. 64, modificato il Num. 3. nel senso che debba preparare i progetti su tutte le petizioni concernenti gli interessi ~~dei~~ Comunali e provinciali —

Alla Commissione delle petizioni si applicherà l'aggiunta di cui a pag. 166. e la nota in calce —

Soppressa la prima parte dell'art. 65.

All'art 67. si aggiungerà la nota in calce alla pagina 160. in forma di alinea —

Si dispone se convenga stabilire una Commissione per revisione dello stile delle proposte di legge. Se ne rinvia la soluzione ad altra seduta

La seduta è detta per la gran [illegible]
non ebbe luogo per difetto di numero —

Seduta del giorno 23. Giugno 1863.

Essendo intervenuti alla seduta l'Onor. D'Ondes ed il Dep.° Mari sostituito al defunto Dep.° Montanelli si da lettura dei processi verbali delle antecedenti sedute del giorno 13. e 16. corrente

Durante la loro lettura viene in discussione e si delibera di porre nel Regolamento un articolo apposito col quale sia stabilito che costituito il seggio definitivo della Camera nessun deputato non possa nè prender parte alle deliberazioni nè essere presente nella Camera se non quando la sua elezione sia approvata dalla medesima.

Alcuno ha proposto che il Deputato ancor prima della validazione della sua elezione possa almeno essere ammesso a difenderla; ma la proposta non è appoggiata specialmente per non porre la Camera nella difficile situazione di respingere un Deputato presente.

S'impegna di nuovo la discussione sul punto se abbia a mantenersi la disposizione adottata nella seduta del 16. corrente che cioè sentiti tre oratori pro, sopra e contro debba il Presidente consultare la Camera se voglia continuare la discussione — Questa disposizione è revocata sia perchè diversi argomenti possono richiedere diversa ampiezza di discussione — sia perchè vi ha il pericolo che i più solleciti a farsi iscrivere siano i soli a parlare e forse non saranno i più competenti

Verbale della Seduta del giorno 30. Giugno 1862.

Art. 32 = ... ripone in un'altra urna posta sulla stessa tribuna (correggere l'articolo giusta la pratica ora in corso) NB. Dire palla in luogo di pallotola

Art. 34 = I deputati chiedenti devono essere dieci giusta lo Statuto (art. 52)

Per incidenza si pone il quesito se debbasi stabilire con un articolo che quando il Presidente ha tolto la parola ad un Deputato si abbiano per non dette le parole da lui pronunciate dopo l'intimazione presidenziale e non se ne faccia cenno nè nel processo verbale nè nel resoconto della Camera.

Si decide negativamente

Si ritorna sulla disposizione dell'art. 22. e si delibera di riformarlo come segue „ Niun oratore può essere interrotto quando parla se non dal presidente quando trattisi di un richiamo al regolamento o che l'oratore si allontani dalla questione. Se un oratore dopo d'essere stato nel medesimo discorso richiamato due volte alla questione od all'osservanza del regolamento, continua a dilungarsene &c

Art. 36. Qualora l'Assemblea diventasse tumultuosa e che il Presidente non potesse calmarla egli si copre il capo; fa sgombrare le tribune; e cessa immediatamente la discussione: Continuando il tumulto il Presidente sospende la seduta pel tempo che viene da lui dichiarato e che non può eccedere un ora. Spirata l'ora la seduta è di diritto ripigliata.

Art. 37. si levino le parole dopo che ne sarà data lettura alla Camera

Art. 39. Al I° alinea Se tre [redacted] uffici sono d'avviso &c

41. Se la proposizione è appoggiata da quindici membri almeno &c

45. Gli emendamenti sono proposti per iscritto e deposti sul tavolo del Presidente. Se essi si riferiscono ad un progetto di legge il Presidente li manda alla Commissione incaricata di riferirne

La seduta è quindi levata

Seduta del 2 Luglio 1869.

Si ritorna sull'art. 41. e si delibera di proporre che riguardo alla presa in considerazione d'una proposta, la discussione si ristringa allo sviluppo del proponente ad un discorso in contrario e ad una replica del proponente stesso — Quindi il Presidente consulta la camera &c

All'articolo 46. si propone e delibera che prima della votazione della proposta di legge la Commissione sia in facoltà di richiamare l'attenzione della camera sopra quegli emendamenti già votati i quali le sembrino inconciliabili collo scopo della legge o con alcuna delle sue disposizioni. La discussione alle opposizioni d'un membro della Commissione potrà rispondere il proponente od un altro oratore e solo potrà replicarsi da un membro della Commissione prima che sia consultata la camera.

Il numero di cinque è pure portato a quindici

Sugli emendamenti presentati durante la discussione la Commissione potrà esporre il suo avviso immediatamente o rimandarne la relazione alla seduta successiva, salvo il voto in contrario della camera

art. 48. ciascun deputato a sue di [illegible]

All'art. 50. rimane rigettata

All'art. 51. La Camera non può prendere alcuna deliberazione

tolte poi le parole e non piglia parte alla votazione.

art. 52. La Camera approva

Soppresso l'art. 53 —

Si propone di aggiungere un nuovo capitolo intitolato

delle interpellanze —

La seduta è quindi piolta

Seduta del 7. Luglio —

Si delibera di aggiungere al Regolamento un capo delle interpellanze.

Si leggono gli art. 83. 84 del Regolamento del Senato del Regno e

pure adotta il tenore da inserirsi nel Regolamento

della Camera in articoli coi Numeri 53. 54. —

Si propone che la discussione sulle interpellanze della spesa chiusa

nella seduta stessa non fu incominciata. Salvochè

sorse proposta di quindici deputati la Camera delibera

che la discussione continui nella seduta successiva.

Questa proposta è ammessa.

Si delibera di adottare il disposto dei due primi paragrafi dell'

art. 85. del Regolamento del Senato e di inserirlo

nel Regolamento della Camera dopo l'art. 26. —

Al Capo quinto art. 56. si porta a nove il numero di sette ufficiali

L'aggiunta adottata nella seduta 30. giugno 1848. pag. 1647 formerà

l'art. 57. — tolte le parole o parere da spiegarsi —

All'art. 57 attuale si è adottata dalla Presidenza della Camera

alla parola relativa è sostituita la parola Commissario

Commissione per la Riforma del Regolamento della Camera
Verbale della seduta del 16 Giugno 1862.

Allo spirarsi della seduta Uno de' Commissarii a proposito dell'esame da lui fatto del Regolamento della Camera del Belgio dichiara di riservarsi di proporre a debito luogo che la adozione degli emendamenti durante la discussione di una proposta s'intenda provvisoria finchè non è definitivamente votato il complesso della proposta medesima —

Altro de' Commissarii nota la opportunità di esprimere nel Regolamento che al Presidente della Camera spetti la direzione dei lavori degli Uffizj nel senso della distribuzione dei medesimi e della determinazione del tempo della relativa discussione, e nel senso stesso la direzione dei lavori della Camera, presi all'uopo i concerti col ministero.

Un membro della Commissione propone sia espresso nel Regolamento che i deputati in regolare congedo non siano calcolati a costituire il numero legale occorrente alla validità delle deliberazioni della Camera, e questa proposta è unanimemente accolta [illegible] stamente a quella di stabilire che i deputati assenti per necessità di

Uffizio ad impiego siano tenuti a domandare un regolare congedo alla Camera —

Seguendo la discussione sul mezzo di far che si trovi la Camera in numero alle ordinarie sedute il più prontamente possibile si propone che dopo la lettura del Verbale e le consuete comunicazioni a farsi dal Presidente alla Camera, ciò tutto all'ora stabilita per l'aprimento della seduta, venga fatto l'appello nominale, terminato il quale senza che la Camera siasi fatta in numero, siano pubblicati i nomi degli assenti sul Giornale Ufficiale — E se, trascorsa un'ora dal compimento dell'appello nominale, la Camera ancora non sia in numero il Presidente debba dichiarare levata la seduta. —

Tale proposta la Commissione adotta e continuando la lettura del Regolamento attuale fino all'art. 19. ivi è proposto e adottato:

Che si stabilisca, quanto alle iscrizioni degli dei deputati per prender parte ad una discussione nella Camera, che tali iscrizioni non potranno essere accettate dalla Segreteria prima che sia proclamata

all'ordine del giorno la materia, cui quelle ispezioni si riferiscono.

Che la facoltà di parlare sul merito delle proposte sia accordata solo a quei deputati che abbiano modificazioni a proporre al sistema delle proposte medesime, ~~del~~ la formola delle quali modificazioni debba da ciascun oratore essere deposta sul tavolo del Presidente + prima che si incominci il discorso relativo.

+ e da questo letta alla Camera

Che se dopo che abbiano parlato su d'una proposta tre oratori contro tre oratori in favore, intercalati con altrettanti sul merito, altri oratori pro o contro siano ancora iscritti debba il Presidente consultare la Camera se intenda che la discussione continui — salva sempre la facoltà di parlare sul merito a chi abbia presentate già modificazioni scritte, non che ai Ministri, e riservata al Relatore la facoltà di riassumere la discussione. —

NB annullata = vedi processo verbale del gd 23 giugno —

Seguitando quindi la lettura dell'attuale Regolamento si propone e addotta quanto segue, ~~[illegible]~~

All'Art. 20 — L'oratore parla dal suo seggio e sempre in piedi

Salirà la tribuna il Relatore di petizioni, chi riferisce su qualche elezione e chi presenta qualche Relazione.

All'art. 23 — Fanno di parlare una volta sola salvo il caso di spiegazione per [illegible] che riguardi [illegible]

All'Art. 24 — . . . . . ad un fatto personale cioè che tocchi la persona e non le opinioni da lei espresse.

Chi domanda la parola sopra un fatto personale deve indicare quale sia il fatto che lo riguardi. Appena annunciato il Presidente interroga la Camera per sapere se lo consideri un fatto personale.

La Camera decide senza discussione. Nel caso di decisione affermativa il Deputato avrà la parola pel fatto personale.

All'Art. 25. I richiami &c — [redacted]

La questione pregiudiziale, cioè che non si debba deliberare, la questione di sospensione cioè che si sospenda la discussione od il voto per un tempo da determinarsi e gli emendamenti sono messi ai voti prima della questione principale — i sottoemendamenti prima degli emendamenti

All'art. 26. Se dieci deputati domandano la Chiusura della discussione il Presidente la mette ai voti

Non si potrà tuttavia negare la parola a chi la domandi contro la Chiusura; ~~[illegible]~~ però non ~~[illegible]~~ ammetteranno più di due oratori a parlare pro e contro [redacted] di essa.

L'art. 28. è soppresso essendosi altrimenti provveduto.

L'art. 29. sarà posto in armonia coll'art. 32. dello statuto ~~ai~~ accennando che la dimanda dei 10. deputati deve essere fatta per iscritto.

Art. 30. Il voto per seduta ed alzata dovrà avere la [redacted] conferma della controprova quando questa sia richiesta prima che il Presidente abbia proclamato l'esito della votazione. Il Presidente ed i segretari &c.

La seduta è quindi levata ——

Signori Deputati.

Le sorti d'Italia sono indissolubilmente legate a quella delle instituzioni costituzionali. Queste non mirano soltanto ad assicurare le libertà della nazione e degli individui, ma a raccogliere nel Parlamento il senno dell'universale, e ad usufruttuarlo per recare nelle leggi quei miglioramenti, e per dare al Governo quell'indirizzo che corrisponda ai gloriosi destini d'Italia, e della civiltà moderna. La legge elettorale provvede a che questa Camera destinata ad essere la parte più operosa, e più vivace del Parlamento, si schiuda a coloro che la fiducia sapiente dei concittadini reputò più degni di rappresentarli.

Dalla maturità dei loro consigli e dall'alacrità dell'opera loro dipendono in gran parte le sorti della patria. La piena libertà della discussione che qui precede alle deliberazioni, per cui niun ostacolo impedisce ai legislatori di addurre in cospetto della nazione gli argomenti del pro e del contro, è il carattere più appariscente delle instituzioni costituzionali. Questa discussione non deve nè degenerare in uno spreco di tempo e di parole, nè essere strumento all'ostentazione dell'ingegno od allo sfogo delle passioni politiche.

Per ottenere quei fini, per evitare questi scorni è necessario ottenere un certo ordine

nel processo della discussione, e quest'ordine è appunto quello che viene stabilito in codesto regolamento. Qualunque siasi, esso non basterà certo mai al buon avviamento delle discussioni parlamentari, ma è certo altresì che questo vantaggio non si può ottenere senza un buon regolamento introdotto o per regola scritta o per consuetudine.

Quello che ora sige fra noi è poco più che una traduzione del regolamento che dava norma ai lavori della Camera dei Deputati francesi. Esso fu proposto dal Governo alla Camera subalpina in sul primo esordire della sua esistenza, e da questa accolto senza discussione. Nella strettezza del tempo, e nelle disposizioni in cui gli animi si trovavano allora, era difficile che si procedesse altrimenti che accettando un regolamento già fatto.

Accettandone uno, non potevasi quasi far altro che ammettere le disposizioni che avevano già per sè l'esempio di uno dei governi costituzionali più noti fra noi.

Quietati gli animi dalla concitazione che non poteva a meno di accompagnare i primi momenti di una vita libera turbata da tanti pericoli, e di una grande impresa d'indipendenza contristata pur troppo da ~~un~~ grandi disastri, gli animi si rolsero a considerare più pacatamente sulle condizioni occorrenti al regolare andamento

del governo parlamentare. Così la Camera subalpina entrò nel pensiero di riformare il proprio regolamento, e diede l'incarico di preparare il lavoro ad una commissione in cui splendevano i nomi illustri e cari a tutta l'Italia di Cesare Balbo e di Camillo Cavour. La relazione ed il progetto furono presentati addì 14 Giugno 1850.

L'esame preparatorio dei progetti di legge che ora si fa negli uffizi e nelle commissioni da essi instituiti, si sarebbe fatto invece da comitati o da commissioni, nominati direttamente dalla Camera o dal Presidente.

La discussione generale, che ha più particolarmente un carattere politico, si sarebbe fatta in adunanza di tutta la Camera. Quella degli articoli, che appartiene più alla perizia legislativa che all'ispirazione delle opinioni politiche, avrebbe potuto sulla proposizione di cinque deputati farsi in comitato generale, dove sarebbe stato sufficiente la presenza di soli trenta Deputati. Terminate le deliberazioni del Comitato generale, e fatta relazione delle sue deliberazioni, la Camera avrebbe deliberato per alzata e seduta su ciascuno degli articoli emendati e non emendati, senza che alcuno avesse potuto prendere la parola durante questa votazione. Tre letture sarebbero state prescritte per la deliberazione delle leggi. La prima, precedente alla elezione del Comitato speciale, avrebbe

fatto poco più che render note le singole disposizioni della legge. La seconda sarebbe sottoposta alla prova di una discussione che si sarebbe aggirata non meno sulle particolari disposizioni che sui principii generali; la terza, sommaria quanto la prima, non avrebbe avuto altro scopo che di verificare se la legge quale era uscita dalla discussione corrispondesse alle intenzioni di coloro che le avevano deliberate.

Credevano gli autori di questo progetto che colle commissioni elette direttamente dalla Camera fosse più agevole raccogliere tutti coloro che dall'opinione universale, e dalla fiducia dei colleghi fossero indicati come più atti a recar luce coi loro studi sulle materie proposte alla deliberazione del Parlamento; credevano che se lo Statuto inferma ogni deliberazione in cui non intervenga la maggioranza dei membri della Camera, non così delle discussioni, che queste procederebbero forse più utilmente e più speditamente quando non fossero costretti ad intervenirvi coloro a cui poco interessa la materia posta in discussione: che si agevolerebbe probabilmente l'andamento dei lavori parlamentari, rendendo men grave per ciascun deputato l'obbligo d'intervenire quotidianamente ed agli uffici ed alle

ed alle pubbliche sedute della Camera; obbligo questo di cui più troppo difficilmente si ottiene l'osservanza. Come le prescrizioni del regolamento ancora oggi vigente ~~si~~ erano in gran parte modellate sull'esempio francese, queste si modellarono sull'esempio inglese, e l'autorità di quella grande nazione che con tanta sapienza e con tanta perseveranza ridusse ad atto le instituzioni costituzionali era essa pure un ~~grande~~ valido argomento in favore di quella parte delle proposizioni della Commissione.

Oltre queste sostanziali riforme sulle quali era fondato il progetto proposto dalla commissione, erano proposti parecchi speciali provvedimenti, intesi quali a rimediare ad inconvenienti già sperimentati, quali a prescriverne di quelli che si prevedevano come probabili.

Non è qui mestieri accennare ~~a queste~~ alle più speciali disposizioni che non attengono al complesso di un sistema. Nonostante la grande autorità degli esempii che si invocavano, e delle persone che introducevano le proposte, esse non era discusso ~~dalla Camera~~. La sessione volgeva al suo termine, e ai Deputati mancava forse la lena d'intraprendere la discussione di una proposizione che non tendeva a nulla meno che a mutare tutte le abitudini della Camera.

Le cose rimanevano negli stessi termini durante sei anni: e il regolamento andava penetrando nelle abitudini, non lasciavano di mostrarsi gli argomenti che accennavano all'opportunità di una riforma. Nel maggio del 1850 il Dep° Pescatore, e con esso cinquantasette altri Deputati, rinnovavano la proposta della riforma del regolamento interno della Camera. Rinviata ad una commissione, questa proponeva alla sua volta la riforma che credeva doversi discutere assai più breve nel suo dettato che non fosse stato quella proposta nel 1850, e non inconciliabile col sistema degli Uffici di cui non pochi erano teneri. La discussione preliminare si sarebbe fatta nel Comitato generale privato; questo avrebbe nominato la Giunta che doveva riferire: alla Giunta si sarebbero trasmessi gli emendamenti e le proposizioni presentate nel corso della discussione. Dopo la relazione la discussione avrebbe dovuto aprirsi nel Comitato generale pubblico, il quale non avrebbe potuto deliberare se non in numero di trenta. Terminato il lavoro del comitato, la Camera sarebbe stata chiamata a deliberare, secondo le forme consuete delle votazioni parlamentari.

Prima che un progetto fosse comunicato al Comitato generale privato, ogni Depu°

avrebbe avuto diritto di chiedere che seguisse il corso degli Uffici, e di ottenerlo se la domanda fosse stata appoggiata da trenta voti. Anche allora si toccava al termine dei lavori parlamentari, e gli animi vieppiù occupati delle gravi condizioni dei tempi che annunciavano vicino il rimovarsi della gran lotta per l'indipendenza patria, non lasciavano agio di riordinare il nostro interno Regolamento ~~interno della Camera~~.

Al Parlamento Subalpino, ampliato poi coll'annessione dei Deputati della Lombardia, della Toscana, e dell'Emilia, s'attentava il Parlamento italiano. Non è necessario accennarvi come, fatto più numeroso il Parlamento, ampliato il campo delle discussioni, divenute più frequenti le occasioni in cui gli animi sono concitati dalla gravità degli eventi e delle condizioni politiche, si manifestasse la necessità di provvedere al buon andamento delle nostre discussioni. Nessuna preoccupazione, per quanto ne siano gravi le cause, potrebbe scusarci dal provvedere a questa materia. Tuttociò per cui potesse scapitare il decoro del Parlamento, farebbe scapitare l'Italia nell'opinione delle genti civili, e non dobbiamo dimenticare che quest'opinione, la quale ci valse ~~all'Italia~~ il presente riscatto, è quella altresì che deve finire di metterci a paro cogli altri popoli oppieno signori di sé

fu questo il motivo che dettò la proposta
dal . . . . . , in cui si dichiara che l'esperienza ha dimostrato la necessità d'introdurre qualche riforma. Fu questo il motivo che la fece accogliere dalla Camera ~~quasi~~ unanime.
Penetrandoci noi dell'intenzione che aveva dettato questa deliberazione, abbiamo mirato ad un tempo ed alla bontà delle riforme da cui fosse per migliorarsi il regolamento interno della Camera, ed all'opportunità di proporvele tali che riuscisse agevole ridurle a pratica.
Procedendo ~~ci~~ con questo intendimento, una prima questione ci si affacciò, quella cioè se conveniva proporvi una riforma tale che ne fosse sostanzialmente mutato l'ordine attualmente prescritto ai vostri lavori, ovvero se si dovesse solamente supplire i difetti, ed emendare i vizii rivelati dall'esperienza.
La questione delle mutazioni radicali, che si volessero introdurre, si ridurrebbe in sostanza alla scelta fra il sistema ~~attuale~~ della divisione della Camera in Uffizii, per estrazione a sorte, onde preparare la materia da discutersi e deliberarsi in seduta pubblica, ed il sistema attuato nel ~~adottato dal~~ Parlamento inglese a cui si accostò la Commissione del 1850. Se la presente commissione avesse dovuto seriamente scegliere fra l'uno e l'altro sistema, probabilmente la maggioranza

de' suoi membri si sarebbe chiarita in favore del secondo partito. Ma parrebbe a noi un ~~troppo~~ grave inconveniente, se per amore di ~~una~~ maggiore perfezione si ommettesse ogni riforma, o perchè le deliberazioni fossero per trarre troppo in lungo, o perchè la novità della discussione dividesse gli animi in varie sentenze. Indi ~~la discussione~~ ~~credè dovere~~ credemmo dover esordire da quelle riforme che, senz'accennare ad alcuna sostanziale mutazione fossero con tanta evidenza indicate dall'esperienza che il loro accoglimento non fosse per lasciar luogo a dubbiezza.

Nell'accennarvi queste mutazioni, ~~noi~~ procederemo coll'ordine in cui stanno scritti gli articoli del regolamento vigente.

~~Art° 1°.~~

~~La Camera ha ora ammesso che i suoi segretarii siano sei, e non quattro.~~

~~Art° 2°.~~

~~È parimenti ammesso che la Camera si divida in nove ufficii.~~

Art° 3

La prima variazione mira a definire che la facoltà dei Deputati, la cui elezione non sia ancora verificata, cessa dopo la costituzione dell'ufficio definitivo. Questo modo d'intendere la legge è conforme a quanto si praticò finora. Esso è conforme allo spirito dell'art° 60 dello Statuto. Ognuno delle Camere giudica dell'ammissione

dei suoi membri. Nessun estraneo ha diritto di penetrare nel suo recinto. La Camera dei Deputati consta di coloro la cui elezione è dichiarata valida. La necessità costringe a derogare a questo principio finchè una Camera nuovamente eletta non sia costituita. Dopo la costituzione dell'ufficio cessa questa necessità e cessar deve l'eccezione.

Durante il periodo che precede questa prima costituzione dell'Ufficio le deliberazioni si prendono da Deputati presenti, perchè furono eletti, quantunque la elezione possa essere annullata. Quando la convalidazione della elezione sia sospesa, perchè occorra ~~avere qualche informazione, cioè la presunzione che sorge dal voto degli elettori, non così, quando si~~ fa luogo ad una inchiesta, questa sospensione indica ~~suppone non solo che la validità dell'elezione è stata impugnata, ma~~ che un grave dubbio ~~sia~~ è sorto nella Camera sulla validità della elezione, e quindi cessa la presunzione che sorge dal voto degli elettori.

Art.o 4.o

Importa che sia affrettato il momento in cui una Camera nuovamente eletta si metta in grado di occuparsi degl'interessi pubblici. Importa perciò che si abbrevii il tempo che s'impiega nell'esame delle elezioni. Parve perciò alla Commissione che potesse ommettersi la minuta relazione dei particolari di ogni elezione che ~~non diede~~

nell'ufficio non abbia dato. Indi
il motivo dell'alinea ~~aggiunto all'art.~~

che vi si propone aggiungere a ~~[illegible]~~ questo art.

~~e non dà~~ luogo a contestazione. Indi essa propone l'aggiunta del seguente alinea:
" La Camera delibera in complesso sulle elezioni
" riferitele come regolari, quando non ab=
" biano dato luogo ad alcuna protesta e
" l'ufficio sia unanime a proporne la con=
" validazione.

Art° 6

Quattro Vice Presidenti, sei segretarii.
Disposizione già ammessa dalla Camera.

Art° 8

Art. 9.
Il motivo [illegible] istituito nell'art. 6° deriva ~~[illegible]~~ dal maggior numero delle schede da verificarsi ~~[illegible]~~ non lascia luogo a dubbio.

Si propongono nove scrutatori invece di sei. La proposizione trova una ragione evidente nel maggior numero delle ~~[illegible]~~ schede da verificarsi.

Art° 10.

Le ultime parole dell'articolo possono lasciar luogo al dubbio, se il Presidente che abbia partecipato alla discussione ge=nerale, ovvero a quella di uno speciale articolo, possa riprendere il seggio quando la discus=sione passi ad un articolo che non diede ancora materia di alcuna particolare discussione della Camera. La Commissione unanime crede di no. La discussione generale, o ~~quella~~ la discussione di un altro articolo diverso da quello su cui la Camera sta deliberando, possono aver~~gli~~ dato al Presidente occasione di esprimere la sua opinione anche su questo, e così di rendersi sospetto nel senso legale della parola. Perciò vi si propone di surrogare ai vocaboli " sulla materia vertente," questi " sulla materia

inscritta all'ordine del giorno".

Allo stesso Articolo 10 si propone di aggiungere questa disposizione:

" Il Presidente della Camera tiene gli opportuni con=
"=certi coi Presidenti dei singoli ufficii,
" e coi ministri, affinchè siano portate in
" discussione le leggi proposte alla Camera.

In diritto si presume che ogni proposi=
=zione fatta alla Camera debba essere discussa
Eppure non è mai avvenuto che tutte
le leggi proposte nel corso di una ses=
=sione venissero in discussione innanzi
alla Camera, e qualche volta avvenne
che non avessero il loro corso leggi
molto desiderate e desiderabili. Il Gover=
=no del re e la Camera dei Deputati, che
esercitano amendue una parte del potere
legislativo, debbono andare di concerto
affinchè non vengano ~~in deliberazione~~ proposte
le proposizioni più aspettate, e più
giustamente dall'opinione universale.
In questi concerti il Presidente, a cui
compete di dirigere i lavori della Camera,
ha naturalmente una parte princi=
=pale. Ciò non toglie alla Camera nè il diritto ~~di deli=~~
che le è inerente, di deli=
=berare sull'ordine dei suoi lavori ~~delle proprie delibe=~~
~~=razioni che è inerente alla Camera~~, nè i
richiami che possa proporre ciascun
Deputato. In quanto ai concerti da tenersi
coi Presidenti degli ufficii non occorre
spiegazione.

Art° 11.

Alla enumerazione delle funzioni dei segre=
=tarii, si propone di aggiungere: „ vegliare
„ a che nel reso conto ufficiale delle sedute
„ non sia alterata la sostanza dei discorsi
„ che furono pronunziati „. È naturale che
~~Deputati~~ alle pagine in cui stanno registrati i
discorsi da essi recitati d'improvviso i
Deputati introducano qualche leggiera variazione,
per cui la dettatura riesca o più chiara,
o grammaticalmente più corretta.
Ma potrebbe avvenire che queste corre=
=zioni avessero per effetto, anche non av=
=vertito dai loro autori, di alterare in
qualche parte la sostanza dei discorsi. Se ciò fosse,
la stampa del resoconto non raggiun=
=gerebbe l'intento politico a cui è ordi=
=nata, cioè di far sì che la nazione, avendo
sott'occhio il testo genuino delle discussioni
e delle deliberazioni, possa portarne
giudizio. Agli stenografi si appartiene
raccogliere le note, tradurle, e consegnarle
alla stamperia. Ai segretarii invigilare
che il testo da pubblicarsi sia genuino.
A ciò mira l'aggiunta proposta.
Si propone altresì la cancellazione dell'
ultimo capoverso, già caduto in desuetudine.

~~Art° 12:~~

~~Invece di rimandano, trasmettono.~~

~~Art° 17:~~

Si propongono due aggiunte: 1ª ~~[illegible]~~ i

[illegible]

„ Deputati in congedo regolare non sa-
„ ranno computati per costituire il numero
„ legale.

2° Quando scorsa un ora dal compimento
„ dell'appello nominale, la Camera non
„ sia in numero, il Presidente scioglie la
„ seduta.

Non sarebbe decoroso per la Camera, e riuscirebbe ~~soverchiamente~~ grave pei Deputati assidui a compiere il debito loro, che il soverchio indugiare di alcuni protraesse indefinitamente l'ora dell'apertura ~~della seduta~~. Abbiamo creduto che, quando ciò avvenisse, lo scioglimento della seduta con la pubblicazione nel diario ufficiale del nome di coloro a cui è imputabile questo ~~gravissimo~~ sconcio, potrebbe antivenire che non si ripetesse ~~in avvenire~~.

Art° 19. Si propone di aggiungere „ nessuno potrà farsi inscrivere se non dopo che la materia su cui verte la discussione sia già annunciata all'ordine del giorno „.

L'ampiezza e la libertà della discussione sono la condizione prima di un sincera-mente libero ~~governo~~; ma questi beneficii non si ottengono nè dal gran numero, nè dalla prolissità dei discorsi; sibbene dalla copia delle dottrine, e dalla schietta liberalità delle intenzioni. Il gran numero degli oratori iscritti conduce a protrarre in lungo la discussione, e fa che per un

00.

maggiorità assoluta

dei loro membri.

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~ condizioni del ~~[illegible]~~

governo ~~[illegible]~~

costituzionale si chiedono

che per un certo tempo

più o meno lungo si

ottenga il concorso personale

~~[illegible]~~

di un certo numero di

~~[illegible]~~

deputati. ~~[illegible]~~ che

~~[illegible]~~

Si intenti fissare questo numero

allorquando si prescrive

~~[illegible]~~

la presenza della maggiorità

assoluta. ~~[illegible]~~ il ~~[illegible]~~

~~[illegible]~~ regolamento non

può prescrivere ~~[illegible]~~

come lo statuto non

può esigere che questa

disposizione di fatto
eseguirono sempre tenuto
conto degli ostacoli
insuperabili che possono
impedire ad un numero
qualche volta assai
ragguardevole di membri
del parlamento di partecipare
ai lavori delle camere.
Questi ~~[illegible]~~ ostacoli sono
quelli che danno luogo
ai congedi. Unito alle
considerazioni di opportunità
~~[illegible]~~
e convalidato dall'
autorevole esempio del
Senato, questo motivo
ci indusse a proporre
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~

Dico ora di motivo della
seconda aggiunta
[illegible]

certo riguardo si eviti di troncarla anche quando la disputazione veramente utile sia esaurita.

Con la disposizione che si è proposta il numero degl'inscritti riuscirà assai minore. Non perciò avverrà che la discussione venga troncata, quando sarebbe miglior partito continuarla. Nulla impedirà ai Deputati di chiedere facoltà di parlare, e la Camera di concederla, dopo che la discussione sia iniziata.

Art.° 19.

Non giova nè ad abbreviare la disputazione nè a stabilire i suoi veri termini l'alternarsi continuo e prolungato di tre oratori, per cui fra quello che difende la proposizione e colui che la contrasta si frammette colui che ragiona sopra, o come oggi si dice in merito.

Invece il succedersi di un oratore che dia le ragioni del pro a quello che abbia addotto ~~quelle~~ le ragioni del contro accelera l'opera della discussione. L'intromettersi fra i due di colui che discorre in merito, sarebbe un'eccezione assai rara, se il nostro regolamento fosse osservato con precisione. Infatti esso dice che la parola sopra è esclusivamente riservata agli oratori che abbiano emendamenti a proporre; anzi per assicurare che il discorso sopra fosse

proprio lo svolgimento dell'idea conte=
=nuta nell'emendamento, l'art° 19 volle
che questo dovesse essere deposto sul tavolo
del Presidente nel lasciare la tribuna. Af=
=fine di penetrare nello spirito di questa
disposizione non si vuole dimenticare
che gli emendamenti sogliono trovare sede
più opportuna nella discussione degli
articoli. Indi pare naturale l'inferire
che i discorsi in merito non dovrebbero
pronunciarsi, se non allorquando ven=
=gono in appoggio di emendamenti che
mutino sostanzialmente il sistema della
legge.

Ridotti a tali termini codesti discorsi
diverrebbero assai rari. Pur troppo la
pratica si allontanò assai da questi prin=
=cipii, ai quali pare essersi voluto informare
il nostro regolamento. Noi vi proponiamo
di rimostrarvene. Perciò sottoponiamo al
vostro giudizio la ~~seguente~~ disposizione,
che diverrebbe l'ultimo alinea dell'art° 19.

" La parola sopra è esclusivamente
" riservata agli oratori che facendosi
" inscrivere, avranno deposto un emenda=
" =mento che varii sostanzialmente il sistema
" della legge. Quando il Presidente crede
" che tale non sia il carattere dell'emenda=
" =mento, propone alla Camera di rimandare
" ~~il discorso in appoggio~~ la discussione al voto degli
" articoli.

„ Il proponente avrà facoltà di parlare
„ affine di esporre i motivi per cui debba essere
„ udito immediatamente. Un solo oratore
„ potrà essere udito in contrario. Indi si
„ passerà alla votazione dell'incidente per
„ alzata e seduta.

Art.° 20.

„ L'oratore parla dal suo seggio in piedi.
„ Saliranno la tribuna il relatore di peti=
„ =zioni, chi riferisce su qualche elezione,
„ e chi presenta qualche relazione „.

Cotesta disposizione non farà che espri=
=mere ciò che fu già stabilito dalla consue=
=tudine della Camera

Art.° 22.

All'art.° 22 si propone la seguente
modificazione: „ Niun oratore può essere
„ interrotto quando parla se non dal
„ Presidente, al quale spetterà richiamarlo
„ al regolamento, ed avvertirlo quando si
„ allontani dalla questione. Se un oratore
„ dopo essere stato nel medesimo discorso
„ richiamato due volte alla questione, od
„ all'osservanza del regolamento, continua
„ a dilungarsene ecc.

L'articolo attuale ~~vigente~~ sta espresso in
modo che, attenendosi alla sua significazione
letterale, parrebbe quasi che ogni Deputato
avesse diritto d'interrompere un oratore per
richiamarlo al regolamento. Questa inter=
=pretazione contraddirebbe non pure alla

disposizione dell'art. 10 che attribuisce al Presidente l'ufficio di mantenere l'ordine e di far osservare il regolamento, ma ~~con le~~ alle condizioni essenziali ad ogni assemblea deliberante ~~ogni deputato~~ ha sempre diritto di chiedere la parola per un richiamo al regolamento, ma egli non può indirizzarsi che all'assemblea ed al Presidente, ed a questo solo si appartiene di ammonire coloro che ~~non~~ si attengono all'osservanza della disciplina.

Art. 23.

Art. 23. [illegible] di [illegible] regolamento [illegible] ai deputati di parlare [illegible] volte sulla stessa questione.

" A meno che la Camera decida altrimenti, " nessuno avrà facoltà di parlare più " di una volta sulla medesima questione, " se non per spiegare una parte del suo " discorso che reputa male inteso ".

Nel succedersi di alcuni oratori che propugnino la stessa materia, sogliono esaurirsi i principali argomenti, e le repliche, in cui si ribattono gli argomenti degli avversarii, per lo più sono una ripetizione delle cose già dette. Il calore della disputazione fa sì che ciascuno inclini ad esagerare l'importanza delle ~~risposte~~ obbiezioni che sta per fare alle ~~obiezioni~~ risposte d'altrui. Perciò parve opportuno proporsi che di regola generale ciascuno parlasse una volta sola in una discussione, tranne che avesse da chiarire ciò che fu inteso meno rettamente.

Starà sempre nel discernimento della Camera di statuire altrimenti. Noi crediamo tuttavia che ciò non dovrebbe avvenire se non per via di eccezione, e piuttosto quando si tratti di dichiarare dei fatti che non quando si tratti d'insistere a difesa di opinioni che altri abbia impugnato.

Art.o 24.

~~Si propone di aggiungere = È fatto personale~~
~~" quello che tocca la persona del Deputo, non~~
~~" le opinioni da esso espresse. Chi chiede facoltà~~
~~" di parlare sopra un fatto personale deve~~
~~" innanzitutto indicare quale sia il fatto di cui intenda~~
~~" parlare. Qualora il Presidente non lo~~
~~" consideri tale, interroga la Camera.~~
~~" Questa decide senza discussione ".~~

La facoltà illimitata di rispondere ai fatti personali è fondata sul diritto naturale, per cui a ciascuno deve esser libero ~~avere facoltà~~ di rettificare l'asserzione ~~opinione~~ altrui sopra i fatti che possono essergli attribuiti. Ma questa facoltà non è più fondata sullo stesso argomento di giustizia, quando si tratti di ribattere delle obiezioni. Intendendo il regolamento a questo modo le discussioni si protrarrebbero in infinito. La spiegazione che vi si propone tende ad impedire questo inconveniente. Affine di troncare le disputazioni inutili, abbiamo creduto che quando il carattere del fatto personale non apparisse, il Presidente dovesse

" L'aggiunta proposta all'art. 24. mira a definire la natura degli atti personali.

manifestare il ~~la sua obbiezione~~ dello, interro=
=gare la Camera, e questa decidere in
silenzio. Il carattere del fatto strettamente
personale è per sé evidente, né occorrono
discussioni per chiarirlo. Sarebbe far
ingiuria alla nazione supporre che una
Camera italiana fosse mai per negare
ad uno dei suoi membri la facoltà di
chiarire un fatto che gli è imputato.

Art° 25.

Dopo il primo periodo vi proponiamo la
seguente disposizione che ripete in sostan=
=za quanto è scritto nell'articolo, usando
la dizione che ci parve meglio appro=
"=priata: = La questione pregiudiziale,
" cioè che non si debba deliberare, la
" questione di sospensione, cioè che si
" sospenda la discussione od il voto per
" un tempo da determinarsi, e gli emenda=
"=menti, sono messi ai voti prima della
" questione principale. I sotto emendamenti
" prima degli emendamenti.

Art° 26.

Dopo la prima parte dell'articolo ci parve
doversi dire così: = Non si potrà tuttavia
" negare la parola a chi la domandi contro
" la chiusura: saranno ammessi a parlare
" due soli oratori uno in favore e l'altro
" contro di essa.

È difficile prolungare una discussione
di chiusura, senza entrare nel merito

[illegible] proposto [illegible]
[illegible] un limite [illegible]
[illegible] di parlare [illegible]
[illegible].

della questione principale. In tal caso non occorre discorrere di chiusura. Quando la discussione si attenga strettamente a questo argomento, due discorsi debbono essere sufficienti, ciascuno debbe estimare se gli argomenti uditi lo mettano in grado di giudicare con cognizione di causa, senza che occorra fare intorno a ciò una lunga discussione.

Art.o 28.

Si si propone di sopprimere la disposizione di questo articolo che non fu mai posto in esecuzione, e che non pare potersi applicare utilmente. O la discussione è esaurita, e la Camera passa ai voti; o non è esaurita, e provvedono le disposizioni precedenti ai casi in cui si possano no chiedere la chiusura.

Art.o 29.

Si propone di aggiungere = che dieci membri " non domandino per iscritto l'appello nomi= =nale ". Così portano già le attuali consue= =tudini della Camera.

Art.o 30.

Si propone di stabilire ne' termini seguenti la prima parte dell'articolo: = Il voto " per alzata e seduta ~~e alzata~~ dovrà avere la " conferma della controprova, quando questa " sia richiesta prima che il Presidente abbia " proclamato l'esito della votazione =.

La conferma della controprova non

manifestare ~~la sua obbiezione~~ il dubbio, interro=
=gare la Camera, e questa decidere in
silenzio. Il carattere del fatto strettamente
personale è per sé evidente, nè occorrono
discussioni per chiarirlo. Sarebbe far
ingiuria alla nazione supporre che una
Camera italiana fosse mai per negare
ad uno dei suoi membri la facoltà di
chiarire un fatto che gli è imputato.

Art° 25.

Dopo il primo periodo vi proponiamo la
seguente disposizione che ripete in sostan=
=za quanto è scritto nell'articolo, usando
la dizione che ci parve meglio appro=
„=priata: = La questione pregiudiciale,
„ cioè che non si debba deliberare, la
„ questione di sospensione, cioè che si
„ sospenda la discussione od il voto per
„ un tempo da determinarsi, e gli emenda=
„=menti, sono messi ai voti prima della
„ questione principale. I sotto emendamenti
„ prima degli emendamenti.

Art° 26.

Dopo la prima parte dell'articolo ci parve
doversi dire così: = Non si potrà tuttavia
„ negare la parola a chi la domandi contro
„ la chiusura: saranno ammessi a parlare
„ due soli oratori uno in favore e l'altro
„ contro di essa.

È difficile prolungare una discussione
di chiusura, senza entrare nel merito

[illegible] proposta [illegible] a porre un limite [illegible] di parlare [illegible] chiusura.

della questione principale. In tal caso non occorre discorrere di chiusura. Quando la Discussione si attenga strettamente a questo argomento, due discorsi debbono essere sufficienti. Ciascuno debbe estimare se gli argomenti uditi lo mettano in grado di giudicare con cognizione di causa, senza che occorra fare intorno a ciò una lunga Discussione.

Art.o 28.

Si si propone di sopprimere la disposizione di questo articolo che non fu mai posto in esecuzione, e che non pare potersi applicare ~~utilmente~~. O la discussione è esaurita, e la Camera possa ai voti; o non è esaurita, e provvedono le disposizioni precedenti ai casi in cui si possano no chiedere la chiusura.

Art.o 29.

Si propone di aggiungere = che dieci membri " non domandino per iscritto l'appello nomi= =nale ". Così portano già le attuali consue= =tudini della Camera.

Art.o 30.

Si propone di stabilire nei termini seguenti la prima parte dell'articolo: = Il voto " per alzata e seduta ~~ed alzata~~ dovrà avere la " conferma della controprova, quando questa " sia richiesta prima che il Presidente abbia " proclamato l'esito della votazione =.

La conferma della controprova non

Art° 50 Invece di "rimane rifiutata", si pone "rimane rigettata".

Art° 51 Si propone di cancellare le ultime parole: non piglia parte alla votazione. La presenza della maggioranza è necessaria per la validità delle deliberazioni. Ma queste sono valide, o che i Deputati presenti approvino, o che rigettino o che si astengano. Anche questi ultimi contano nel novero di coloro che concorsero con la presenza a rendere valida la deliberazione.

52. Invece di la Camera adotta, la Camera approva.

occorre quando nessuno metta in dubbio l'esito della prima votata; nè la controprova può chiedersi quando il Presidente abbia già proclamato l'esito della votazione. Queste due regole derivano spontanee dalla natura delle cose; ad esse si uniforma già la consuetudine della Camera.

Art° 32.

Si propone di dire: "Il Deputato chiamato riceve una palla bianca ed un'altra nera; depone in una delle urne poste sulla tribuna la palla che esprime il suo voto, ~~ripone nell'altra urna la palla che esprime il suo voto, ripone~~ e nell'altra urna la palla di cui non ha fatto uso. La palla bianca esprime l'approvazione, la nera il ~~rigetto~~ rifiuto".

Art° 36.

Vi si propone la modificazione seguente. "Qualora l'assemblea divenisse tumultuosa ed il Presidente non potesse calmarla, egli si copre il capo, fa sgombrare le tribune, e cessa immediatamente la discussione. Continuando il tumulto, il Presidente sospende la seduta pel tempo che viene da lui dichiarato e che non può eccedere un'ora. Spirata l'ora, la seduta è di diritto ripigliata". Si sono aggiunte le parole: fa sgombrare le tribune, e cessa la discussione. Colle quali parole non si fa nulla più che enunciare una

naturale conseguenza di quelle contingenze a cui si riferisce l'articolo.

Art.° 37. Si propone l'abolizione delle parole: „ dopo che se sarà stata fatta lettura alla Camera „. Con quest'abolizione non si farà nulla più che rendere l'articolo conforme alla massima che fu già introdotta dalla consuetudine.

Art.° 39 2.° alinea:

~~Secondo ultimo~~ se due uffizii ed si propone tre invece di due uffizii. Gli uffizii essendo nove, invece di sette, da già erano, ne procede dalla ragione delle proporzioni che si esiga un uffizio di più per dare facoltà di introdurre una proposta.

Art.° 41.

Si propone di dire quindici, invece di cinque membri. Non ha probabilità di essere accettata una proposizione che non sia introdotta coll'adesione di quindici Deputati. In quel caso riesce inutile la discussione. Il regolamento primitivo richiedeva l'adesione di cinque ~~p~~ duecento quattro Deputati. ~~Essendo la stessa proporzione si deve richiedere quella di dieci.~~

Art.° 42.

Si propone di premettere la seguente disposizione = Riguardo alla presa in considerazione di una proposta la discussione si restringerà allo sviluppo del proponente,

„ ad un discorso in contrario, e ad una
„ replica del proponente stesso „. Non trat=
=tandosi che di una discussione preliminare,
la quale non pregiudica alcun principio,
e lascia ancora luogo al dibattimento
di tutti gli argomenti ~~in favore~~ del
pro= e del contro, una più ampia discus=
=sione riuscirebbe per lo più inutile.
Che se hannovi alcuni casi in cui la
sola presa in considerazione di una
proposizione può commuovere il paese,
si applicherà quel principio per cui
alla Camera compete sempre il diritto
di derogare al proprio regolamento.
Onde starà nella sua facoltà il dare
alla discussione una maggiore ampiezza,
ogni qualvolta ~~che~~ essa reputi che ciò
sia necessario.

Art. 45.

A questo articolo si propone di aggiungere: „ questi (il Presidente) li manda alla Commissione incaricata di riferire. Essa potrà o esporre il suo parere immediatamente, o rimandarne la relazione alla seduta successiva. „

La commissione ha la parte principale
nell'esame e nella discussione del pro=
=getto; è naturale che essa sia la prima
ad avere contezza delle proposizioni che
possono influire o sull'economia gene=
=rale della legge che si tratta di approvare,
o sull'andamento della discussione.
Importa essenzialmente alla bontà
delle leggi, che nessuna emendazione
venga ammessa senza sufficiente pon=
=derazione. E pel mandato avuto dai
colleghi, e per lo studio già fatto delle
materie, i commissarii sono più che

altri in grado di discernere se un emen=
=Damento proposto possa discutersi subito,
ovvero se occorre rimandarne l'esame
ad un'altra seduta, e farlo precedere da
speciale relazione.

46.bis Vi si propone di aggiungere = Prima
" della votazione di una proposta di legge,
" la Commissione sarà in facoltà di
" richiamare l'attenzione della Camera
" sovra quegli emendamenti già approvati,
" i quali le sembrino inconciliabili
" collo scopo della legge, o con alcuna
" delle sue disposizioni. Alle osservazioni
" di un membro della commissione potrà
" rispondere il proponente od un altro
" oratore. Non si farà luogo che ad una
" replica del Relatore della commissione "

Ogni Deputato sarà in facoltà di richia=
=mare l'attenzione della Camera
sugli emendamenti che fossero in contrad=
=dizione coi principii già ammessi nella
legge, si farà luogo ad una risposta
per parte del proponente dell'emenda=
=mento, o del relatore della Commissione
e ad una replica, indi sarà consultata
la Camera.

Nel corso di una lunga discussione
può avvenire che ad un progetto di legge
si frammetta un emendamento che sia
in contraddizione col complesso delle
disposizioni ~~già~~ accettate dalla Camera.

Il rigore del principio che vieta alla Camera di disdirsi non si deve portare tant'oltre che a meno di rigettare ~~tutto~~ il progetto di legge, la Camera debba accettare ciò che sia in contraddizione colle sue intenzioni. Qui non si tratta di riaprire la discussione sul merito delle questioni, ma solo di vedere se una disposizione non sia in palese contraddizione colle altre. Quando la cosa stia così, il voto della Camera che la accettò codesta disposizione è dovuto all'errore, od all'inavvedutezza; esso non esprime il suo vero ~~intenzione~~ proposito. L'articolo ~~La disposizione~~ che ora vi si propone mira ad introdurre nel nostro processo parlamentare uno dei vantaggi che nei regolamenti ordinati all'Inglese si ottengono dalla terza lettura.

~~Art° 50.~~

~~Invece di "rimane rifiutata", si propone "rimane rigettata".~~

Art° 51.

Si propone di cancellare le ultime parole non piglia parte alla votazione. La presenza della maggioranza è necessaria alla validità della votazione. Ma nel novero de' presenti si computano eziandio coloro che si astengono. Questa interpretazione è conforme alla consuetudine vigente, con la quale non concorderebbero le ultime parole dell'~~quest~~ Articolo.

Art 52.

Invece di "la Camera adotta" si scriva "la Camera approva".

Art° 93

Si propone l'abolizione dell'art° 93 il quale non ha applicazione pratica.

L'attuale regolamento della Camera non contiene alcuna disposizione che si riferisca alle interpellanze. Parve alla vostra commissione che a questa mancanza fosse opportuno supplire.

Il Parlamento non partecipa ~~solo~~ all'esercizio della sovranità solo in quanto delibera sulle leggi, ne introduce la proposta ogni volta che lo reputi opportuno. Non è meno importante il diritto che gli compete di chiedere conto ai ministri della corona dell'indirizzo della politica, ~~ed~~ o di quegli atti che fossero meno conformi a giustizia. Indi il diritto d'interpellanza, che ha la sua radice nella responsabilità dei ministri. Le interpellanze che a questi s'indirizzano in nome dell'una o dell'altra delle due Camere, non si devono confondere con quei chiarimenti che ogni membro del Parlamento ha facoltà di chiedere o con quella lagnanza che è in grado di esprimere. Se ciascuna di queste avvertenze assumesse la forma di una interpellanza ne scapiterebbero assai la dignità e l'utilità delle sedute

parlamentari. Un'interpellanza mossa in una di queste sedute, non è più soltanto l'atto personale di un Deputato; essa è l'atto della Camera la quale non deve permetterlo, se non in quanto abbia l'intima persuasione che la materia sia tale da potere dar luogo ad una deliberazione ~~della Camera~~.

A determinare convenientemente il modo in cui si abbiano da introdurre le interpellanze parve conducente l'introdurre a un di presso gli articoli che trovarono già luogo nel regolamento del Senato del Regno e che ~~starebbero espressi in questi termini~~.

Art° 54.

„ Ogni Deputato il quale intenda muovere una
„ interpellanza ne consegnerà la proposta in iscritto
„ al Presidente all'apertura dell'adunanza
„ in cui desidera che la Camera sia inter-
„ rogata in proposito.
„ Tale proposta indicherà sommariamente
„ l'oggetto dell'interpellanza. Il Presidente
„ ne dà lettura alla Camera.

Art° 55.

„ La Camera ~~indi~~ ode i ministri del Re,
„ quando essi ricusino di rispondere alle
„ interpellanze ~~per alle~~ la osservazioni del
„ proponente, ~~indi~~ sopra questo ultimo. Indi determina per ad ogni
„ e seduta senza discussione in qual giorno
„ debbano aver luogo, salvo che le rimandi
„ a tempo indeterminato.

Si crede utile inserire una disposizione speciale nel caso in cui i ministri del Re ~~[illegible]~~ si rifiutino di rispondere alle interpellanze. Si è creduto ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ Per questo rifiuto si stabilisce riconosciuto il diritto della Camera ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ di dare luogo quanto tutti essi si potrebbero dare di indice e che ne ~~[illegible]~~ l'interpellanza ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ „ appaiono in quest'ordine

[illegible]

Discussione chiusa nella stessa seduta, salva deliberazione contraria sulla proposta di 15 Deputati.

A questa materia delle interpellanze si riferisce eziandio una proposizione dell'onorevole Ricciardi su cui ci corre debito di farvi relazione. Secondo questa proposizione, il Deputato che abbia qualche interpellanza da fare ai Ministri potrebbe, previa autorizzazione della Camera, esporne tosto, non che l'oggetto, i particolari, senza, per altro, avere il diritto di esigere risposta dal ministero prima di giorni tre. Questa proposizione non ci pare abbastanza consentanea ai principii da cui ~~si parte debba~~ suoli informare il diritto di interpellanza. Alla Camera compete il diritto di interpellanza; a lei concertare coi ministri del Re il giorno in cui debbano essere le interpellanze proposte formalmente e svolte. In quel giorno è conveniente che abbia luogo l'esposizione dei particolari a cui accenna la proposizione dell'onorevole Ricciardi.

Art. 54.

Nove invece di sette uffici. Già introdotto per deliberazione nella consuetudine della Camera.

Qui troverebbe luogo l'aggiunta adottata nella seduta del 27 Giugno. V. manuale pag. 164. Si potrebbero modificare le espres-

=sioni così: Per le discussioni e deliberazioni degli ufficii bastate.

Art° 57.

Invece d'indicato dalla Camera, si propone „ Dalla presidenza della Camera „.

Art° 58.

Invece delle parole „ si riuniscono in ufficio centrale, e discutono insieme „ si propone „ si riuniscono in ufficio centrale, riferiscono „ le opinioni manifestate in ciascun ufficio, „ e discutono insieme le proposizioni da „ farsi alla Camera „. Con questa locuzione pare meglio espressa l'incumbenza delle commissioni, quale risulta dalle consue=tudini della Camera

Art° 59.

„ Ove l'autore di una proposizione non fosse „ dalla Commissione incaricato d'esaminarla, „ egli avrà il diritto di assistere alle sedute „ della Commissione senza voce deliberativa „

Si propone invece di dire = „ Ove l'autore „ di una proposizione non facesse parte „ della commissione ecc.

È questo senza dubbio il caso a cui volle mirare ~~questo~~ l'articolo.

Art° 61

Non ci venne fatto di scorgere l'utilità delle due Commissioni di finanza e di contabilità, non essendoci esempio che siasi mai adempito a quanto accennano i tre paragrafi dell'art° 64.

La Commissione crederebbe utile invece l'istituzione di una commissione permanente per gl'interessi delle provincie e dei comuni, la quale fosse incaricata di raccogliere tutte quelle informazioni che le occorrano allorquando ~~[illegible]~~ sia da prendere ad esame qualche proposizione che abbia relazione con quei particolari interessi.

Parimente si credè che convenisse qui fare menzione e della Commissione del bilancio, e di quella che è incaricata di verificare il numero degl'impiegati. Perciò si proporrebbe di dire = La Camera nomina
" nel suo seno due Commissioni. La prima
" per gl'interessi delle provincie e dei
" Comuni; la seconda per la verifica
" del numero degl'impiegati.
" I membri di queste commissioni
" sono nominati a scrutinio segreto ed
" a maggiorità assoluta conformemente
" all'art.° 6, o per ischeda a scrutinio di
" lista ".

Art.° 64

La Commissione per gl'interessi delle provincie e dei Comuni sarà composta di 18 membri. Sarà incaricata cui come nei N.i 1, 2, 3 dell'art.° 64.

Al numero 3 " Sarà " Dovrà riferire su tutte le petizioni concernenti gl'interessi comunali e provinciali "

(Definirne le incumbenze secondo le risoluzioni della Camera.)

Art° 65.

La Commissione per la verifica del numero degl'impiegati sarà composta di nove Deputati da scegliersi in ciascun ufficio

Art° 66.

La Commissione del bilancio sarà composta a tenore dell'art° 61. Si dividerà in sotto commissioni incaricate di esaminare ciascun bilancio e riferirne alla Camera.

Art° 67.

67.

Si propone di modificare l'art° 69 dicendo:
" I progetti d'indirizzi sono preparati da
" una commissione composta dal Presidente
" della Camera, e di cinque Deputati scelti dalla
" Camera a maggioranza assoluta, a meno
" che la scelta non sia dalla Camera stessa
" delegata al Presidente ".

Si propone che le scelte delle commissioni d'indirizzo venga direttamente dalla Camera.

Pare questa forma più adattata ad avere l'espressione diretta dell'opinione della Camera

Art° 70 Si propone: "La Camera nomina un estensore de' verbali fuori del proprio seno, e nella forma indicata nell'art° 6. Esso dura in carica finchè non è rivocato.

Art° 71 Si propone di dire l'Ufficio di Presidenza invece di ufficio della Camera.

Si propone di togliere l'alinea, giacchè gl'incarichi a cui ivi si accenna sono adempiti dalla Segreteria per incarico della Camera.

Art° 72. Invece di trascritti in due registri

si propone „trascritti su di un registro„.

Art. 73 Invece „di uno dei segretarii„ si propone il Dirett.e di Segreteria come venne già deliberato nel 1853.

Art. 76.

Si propone la cancellazione, essendo questo art.o caduto in desuetudine.

~~Art. 77.~~

~~Si propone~~ = I questori sono incaricati „ di tutti i provvedimenti relativi al „ Cerimoniale, mobiglie, restauri ed altre „ spese della Camera.

~~Art. 78. Provvedimenti, invece di misure.~~

Art. 77.

Parve conveniente ~~che~~ alla ~~[illegible]~~ di quiete, ed all'indipendenza della Camera che in caso di scioglimento o nell'intervallo delle sezioni, nemmeno che si destinasse alla Camera si ingerisse nell'amministrazione dei suoi interessi economici.

Per ottenere questo intento è opportuno che in ~~[illegible]~~ tal

caso i questori continuino
a dare i provvedimenti
urgenti. Ed ciò mira l'
aggiunta che vi si propone
all'art. 26.

Signori! Nel proporvi queste
~~dette~~ modificazioni non
intendiamo proporvi che
le riforme più urgenti, e
più facili ad attuarsi. Noi
abbiamo creduto che a ~~risparmi~~
il partito più acconcio a risparmiare
il tempo, ed a ~~meglio~~ chiarirne
l'opportunità ~~il partito~~ sarebbe
quello di farne esperimento
~~sperimentale~~
per un termine di
~~[illegible]~~, affinchè l'
atto di argomento e giudicare
con fondamento della loro
utilità. ~~Noi crediamo che~~
~~[illegible]~~

Bisogna inoltre la questione
delle emulazioni ~~[illegible]~~ più
~~[illegible]~~ profonde che si potrebbero
fare al vostro regolamento,
accostandoci al sistema che
~~[illegible]~~ si pratica in Inghilterra,
ed alle proposizioni già
fatte alla camera Lettone.
A questa materia si ~~[illegible]~~
riserveremmo di fare le
nostre proposizioni, quando
piacesse alla camera di
continuarci il mandato.
~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
Il buon andamento dei
lavori parlamentari dipende
~~[illegible]~~ in gran parte
dalle disposizioni degli individui,
~~[illegible]~~ dalle abitudini più
o meno inclinate alla
discussione libera, e serena:
[illegible]

politiche; dall'autorità morale, [illegible] istituzione [illegible]
che il governo [illegible] alla facoltà di accordare [illegible]
di maggioranza che —
[illegible]
[illegible] nelle loro opinioni [illegible] secondo
[illegible] — [illegible] sono raccomandati
e che [illegible] tutte parti [illegible] delle opinioni
[illegible] così
il benefizio che [illegible] buoni
rendimenti [illegible] sistema
parlamentare. Pure nel
[illegible] e l'autorità degli
[illegible] spirito
[illegible] materie [illegible] benefizi
di comune convenienza [illegible] stato [illegible]
[illegible] l'eccezione delle singole disposizioni, [illegible]
[illegible] garantito [illegible]
[illegible] ritirano [illegible]
[illegible] la [illegible] attuazione del sistema
costituzionale. Per questi motivi vengo a raccomandarvi
caldamente le proposizioni che in questi momenti
vengono sottoposte alla vostra deliberazione —

REGOLAMENTO PER LA CAMERA DEI DEPUTATI

COLLE AGGIUNTE ADOTTATE NELLE SCORSE SESSIONI

CAPO PRIMO.

Dell'uffizio provvisorio e della verificazione de' poteri.

Art. 1. All'apertura della Sessione il decano d'età occupa il seggio della presidenza, ed i quattro deputati più giovani esercitano le funzioni di segretari.

Art. 2. La Camera si divide col mezzo d'estrazione a sorte in sette uffizi per verificare i poteri.

Art. 3. Tutti i membri eletti pigliano parte sia a questa verificazione, sia alla votazione dell'intera Assemblea per questo effetto; nessuno potendo esserne escluso infinattanto che l'Assemblea non abbia deliberato che la sua elezione è sospesa (*ajournée*), od annullata.

Art. 4. I processi verbali d'elezione corredati dai documenti giustificativi sono divisi fra i sette uffizi, e ciascuno di essi nomina un relatore incaricato di presentare alla Camera il lavoro del proprio uffizio.

Art. 5. La Camera pronunzia sulla validità delle elezioni, ed il presidente proclama deputati coloro i cui poteri sono stati dichiarati validi.

CAPO SECONDO.

Ufficio definitivo.

Art. 6. La Camera, dopo la verificazione dei poteri, procede all'elezione per tutto il corso della Sessione annuale:

1° D'un presidente;

2° Di due vice-presidenti con ischeda a scrutinio di lista;

3° Di quattro segretari con ischeda a scrutinio di lista;

4° Di due questori con ischeda a scrutinio di lista.

Art. 7. Tutte queste nomine debbono essere fatte alla maggiorità assoluta.

Tuttavia al terzo giro di scrutinio, che è quello della ballottazione, la maggiorità relativa è sufficiente.

Nel caso di parità nei voti la nomina cade sul maggiore d'età.

Le schede a scrutinio di lista portano scritti tanti nomi quante sono le nomine a farsi. Il bollettino che conterrà un numero di nomi oltre il bisogno non sarà valevole che pei primi sino a concorrenza del numero necessario.

Art. 8. I segretari verificano i numeri de' votanti. Sei scrutatori estratti a sorte fanno lo spoglio dello scrutinio ed il presidente ne proclama il risultato.

Art. 9. Appena la Camera è costituita essa ne informa il Re ed il Senato.

Art. 10. Le funzioni del presidente sono le seguenti:

Mantenere l'ordine nella Camera, concedere la parola, far osservare il regolamento, posare le quistioni, annunziare il risultato delle deliberazioni della Camera, portare in nome di essa la parola ed in conformità del sentimento dalla medesima espresso.

Egli non può prendere la parola nella discussione, eccetto che per presentarne lo stato, e ricondurla alla quistione nel

caso che se ne sia allontanata. S'egli desidera discutere è d'uopo che lasci lo stallo presidenziale, nè può riprenderlo se la discussione sulla materia vertente non è terminata.

Art. 11. Le funzioni dei segretari sono:

Sovrintendere alla redazione del processo verbale, farne lettura, inscrivere per la parola i deputati secondo l'ordine della loro dimanda, dare lettura delle proposizioni, emendamenti ed altri documenti che devono essere comunicati alla Camera, tener nota delle sue risoluzioni, fare l'appello nominale, tener nota dei voti, in una parola far tutto quanto compete all'ufficio della Camera.

I segretari possono parlare nelle discussioni, ma solo dalla tribuna.

Art. 12. Il presidente ed i segretari rimandano agli uffizi i documenti relativi agli affari che debbono esservi discussi.

CAPO TERZO.

Delle sedute della Camera.

Art. 13. Il presidente apre ed annunzia la chiusura delle sedute: quando è al termine, dopo consultata la Camera, indica l'ora d'apertura della seduta seguente, e l'ordine del giorno, il quale sarà affisso nella sala.

Art. 14. Ogni seduta comincia colla lettura del processo verbale della seduta precedente (1).

Se sorge una reclamazione contro la sua redazione, uno dei segretari ha la parola per dare i necessari schiarimenti.

---

(1) Nella seduta del 16 marzo 1854 la Camera deliberò che le tornate avessero principio coll'appello nominale e poscia colla lettura del processo verbale.

Se ciò non ostante la reclamazione sussiste, il presidente piglia l'avviso dalla Camera.

Se la reclamazione è adottata, l'ufficio è incaricato di presentare nella stessa seduta, od al più tardi nella seguente, una nuova redazione conforme alla deliberazione della Camera.

Art. 15. Il presidente, o sul suo ordine un segretario, dopo il processo verbale, dà conoscenza alla Camera, in ciascuna seduta, de' messaggi, lettere ed altri indirizzi che la concernono, salvo gli scritti anonimi.

Art. 16. Un segretario presenterà quindi un'idea sommaria delle petizioni indirizzate alla Camera dall'ultima seduta: esse saranno quindi spedite alla Commissione delle petizioni, dove ogni deputato può prenderne comunicazione.

Art. 17. Il presidente farà fare poscia l'appello nominale, e non trovandosi la Camera in numero sufficiente per deliberare, farà inscrivere nel giornale officiale i nomi degli assenti, che non avranno ottenuto un congedo dalla Camera.

Art. 18. Nella sala vi saranno posti esclusivamente riserbati pei ministri e pei commissari del Re.

Art. 19. Nessun deputato può parlare se non dopo essersi fatto inscrivere, od aver ottenuta la parola dal presidente dopo averla chiesta dal suo stallo.

La parola è conceduta secondo l'ordine delle domande o delle iscrizioni.

Non si deroga a quest'ordine che per accordare la parola alternativamente *pro*, *sopra* e *contro* le proposizioni in discussione.

La parola *sopra* è esclusivamente riserbata agli oratori che avrebbero emendamenti a proporre, i quali emendamenti dovranno essere deposti sul tavolo del presidente nel lasciare la tribuna.

Art. 20. L'oratore non può indirizzarsi che al presidente

ed all'Assemblea. Egli parla dalla tribuna o, se la Camera il tollera, dal suo stallo. Nell'un caso o nell'altro però sempre in piedi.

Art. 21. Ogni imputazione di mala intenzione, ogni personalità, ogni segno d'improbazione o d'approvazione è interdetto.

Art. 22. Niun oratore può essere interrotto quando parla, salvo per un richiamo al regolamento. Se un oratore si allontana dalla questione, spetta soltanto al presidente di richiamarlo. Se un oratore, dopo di essere stato nel medesimo discorso richiamato due volte alla questione, continua a dilungarsene, il presidente deve consultare la Camera per sapere se la parola non sarà interdetta all'oratore per il resto della seduta sulla medesima questione.

La Camera pronunzia per seduta ed alzata senza discussione.

Art. 23. Nessuno può parlare più di due volte sulla medesima questione, a meno che l'Assemblea decida altrimenti.

Art. 24. È sempre permesso di domandare la parola sulla posizione della questione, per un richiamo al regolamento, o per rispondere ad un fatto personale.

Art. 25. I richiami per l'ordine del giorno, per la priorità, e per un richiamo al regolamento, hanno la preferenza sulla questione principale, e sospendono sempre la discussione. La questione *pregiudiziale*, cioè quella sulla quale non si deve deliberare, la questione di *sospensione*, cioè quella per cui si deve sospendere la deliberazione od il voto per un tempo da determinarsi, e gli emendamenti, sono messi ai voti prima della proposizione principale: i sottoemendamenti prima degli emendamenti.

Art. 26. Se dieci membri dimandano la chiusura della discussione, il presidente la mette ai voti; è permesso però di avere la parola *pro* e *contro* la dimanda di chiusura.

Art. 27. Nelle questioni complesse la divisione è di diritto.

Art. 28. Prima di chiudere la discussione, il presidente consulta la Camera per sapere se è bastantemente illuminata; nel dubbio, dopo una seconda prova, la discussione continua.

Art. 29. Salvo il voto sulla legge intiera, il quale si fa sempre coll'appello nominale ed a scrutinio segreto, la Camera esprime la sua opinione per seduta e levata, a meno che dieci membri non dimandino l'appello nominale e ad alta voce, o lo scrutinio segreto.

Art. 30. Il voto per seduta od alzata non è compiuto se non ha una prova ed una controprova. Il presidente ed i segretari decidono sul risultato della prova e della controprova, che possono anche ripetersi; se rimane dubbio dopo la ripetizione, si procederà all'appello nominale.

Art. 31. Non è permesso di prendere la parola fra due prove.

Art. 32. Per procedere allo scrutinio segreto un segretario fa l'appello nominale. Il deputato chiamato riceve una pallottola bianca ed un'altra nera, depone nell'urna posta sulla tribuna la pallottola che esprime il suo voto, ripone in un'altra urna posta sullo scrittoio dei segretari la pallottola di cui non ha fatto uso. La pallottola bianca esprime l'adozione, la nera il rifiuto.

Nel momento di votare, il presidente farà mettere intorno alla prima urna un cartello in cui sarà scritto *per l'adozione* o *per l'emendamento della proposizione*, o *della legge*, ecc., ecc.

Terminato quest'appello, se ne farà immediatamente un secondo per i deputati che non hanno ancora votato.

Fatto questo secondo appello, i segretari travasano le pallottole in un cestellino, le numerano ostensibilmente e separano le bianche dalle nere.

Il risultato di questa numerazione è verificato da due segretari, quindi proclamato dal presidente.

Appena dato il voto, ciascun membro ritorna al suo posto.

Art. 33. Allorchè molte proposizioni di leggi relative ad interessi particolari o locali, presentate insieme, comprese in un sol rapporto e rimandate ad una sola Commissione, non avranno dato luogo ad alcun richiamo, esse saranno insieme votate mediante un solo scrutinio segreto.

Se sorgesse discussione sovr'una o su molte di queste leggi, si voterà a scrutinio segreto sopra ognuna di quelle su cui cadde la discussione.

Art. 34. I deputati chiedenti che la Camera si formi in Comitato segreto fanno la loro domanda per iscritto e la sottoscrivono.

I loro nomi sono scritti nel processo verbale.

Art. 35. Se un membro turba l'ordine, il presidente lo richiama nominandolo. In caso di appellazione, il presidente consulta l'Assemblea. Se essa mantiene il richiamo all'ordine, se ne farà menzione nel processo verbale.

Anche in questo caso, come nell'art. 22, l'Assemblea pronunzia per seduta e levata senza alcuna discussione.

Art. 36. Qualora l'Assemblea diventasse tumultuosa, e che il presidente non potesse calmarla, egli si copre il capo. Continuando il tumulto, il presidente annunzia che sospenderà la seduta; se non si ristabilisce la calma, sospende la seduta per un'ora, durante la quale i membri della Camera si radunano nei loro rispettivi uffizi. Spirata l'ora, la seduta è di diritto ripigliata.

CAPO QUARTO.

Delle proposizioni.

Art. 37. I progetti di legge diretti alla Camera dal Re e dal Senato, dopo che ne sarà stata fatta lettura alla Camera, saranno stampati, distribuiti e trasmessi negli uffizi di ordine del pre-

sidente onde esservi discussi secondo le forme stabilite al capo quinto.

Art. 38. Ogni membro ha diritto di fare opposizioni e di presentare emendamenti.

Art. 39. Ogni membro che vorrà fare una proposizione la sottoscriverà e deporrà sul tavolo del presidente per essere comunicata immediatamente negli uffici della Camera.

Se due uffici sono d'avviso che la proposizione debba essere sviluppata, verrà letta nella seduta dell'Assemblea il giorno dopo che gli altri uffici ne avranno avuto comunicazione.

I presidenti de' singoli uffici ne daranno avviso al presidente della Camera.

Art. 40. Dopo la lettura della proposizione nella Camera, l'autore proporrà il giorno nel quale desidera di svilupparla.

Al giorno fissato dalla Camera egli svilupperà i motivi della sua proposta.

Art. 41. Se la proposizione è appoggiata da cinque membri almeno, la discussione per la presa in considerazione è aperta.

Il presidente consulta quindi la Camera s'essa piglia o no in considerazione la proposta, o se la rimette ad un tempo determinato.

Art. 42. Se la Camera stabilisce che essa piglia la proposta in considerazione, la rimanda agli uffici acciò la discutano e ne facciano un rapporto nei modi indicati nel capo quinto.

Art. 43. La discussione che la Camera farà su questo rapporto sarà generale e particolare.

Art. 44. La discussione generale si aggirerà sull'essenza e sul complesso della proposizione.

La discussione particolare s'aprirà sopra ogni articolo secondo l'ordine e sugli emendamenti che vi si riferiscono e che si propongono.

Art. 45. Gli emendamenti sono proposti per iscritto e deposti sul tavolo del presidente.

Art. 46. Se un emendamento, dopo essere sviluppato dal suo autore, non è appoggiato da cinque membri, non dà luogo ad alcuna deliberazione.

La Camera può rimandare l'emendamento, od alla Commissione stessa che fece il rapporto sulla proposta, o negli uffici, o ad una nuova Commissione; la Camera può parimente sospenderne la deliberazione.

Art. 47. Dopo la discussione generale, il presidente consulta la Camera s'essa passa alla discussione degli articoli.

Art. 48. Se la discussione è rimandata ad un'altra seduta, gli emendamenti col nome de' proponenti sono stampati e distribuiti a ciascun membro.

Art. 49. Benchè la discussione sia stata aperta sopra una proposizione, l'autore di questa può ritirarla, e così far cessare la discussione; ma se un altro membro della Camera la ripiglia, la discussione continua.

Ogni proposizione che la Camera non ha presa in considerazione, o che essa avrà rigettata dopo discussione, non può essere ripresa nel corso della Sessione.

Art. 50. Ogni risoluzione della Camera è presa a maggiorità assoluta de' votanti, salvo a quanto è stabilito in contrario dal presente regolamento per riguardo alle elezioni. In caso d'eguaglianza di voti la proposizione rimane rifiutata.

Art. 51. La Camera non può pigliare alcuna risoluzione se la maggiorità de' suoi membri non è presente e non piglia parte alla votazione.

Art. 52. Il risultato delle deliberazioni della Camera è proclamato dal presidente con questa formola:

La Camera adotta, o *la Camera rigetta*.

Art. 53. Ogni elezione e presentazione di candidati si fa a scrutinio segreto.

CAPO QUINTO.

Degli uffici e delle Commissioni.

Art. 54. L'Assemblea si divide per estrazione a sorte in sette uffici (1).

Art. 55. Ogni ufficio nomina alla maggiorità assoluta un presidente, un vice-presidente ed un segretario.

Art. 56. Ogni mese gli uffizi saranno a sorte rinnovellati. Si verrà perciò di nuovo alla nomina d'un presidente, d'un vice-presidente e d'un segretario, sempre a maggioranza assoluta.

Art. 57. Ogni ufficio esamina le proposizioni e gli emendamenti che gli sono mandati, secondo l'ordine indicato dalla Camera.

Dopo l'esame, esso nomina un relatore alla maggioranza assoluta di votanti.

Art. 58. Quando i due terzi degli uffizi avranno nominato i loro relatori, questi si riuniscono in ufficio centrale e discutono insieme.

Terminata questa discussione, essi nominano alla maggioranza assoluta un relatore che fa alla Camera un rapporto, il quale sarà stampato e distribuito almeno 24 ore prima della discussione che avrà luogo nella seduta pubblica, salvo il caso che la Camera determini altrimenti.

Art. 59. Ove l'autore di una proposizione non fosse dalla Commissione incaricato d'esaminarla, egli avrà il diritto di assistere alla seduta della Commissione senza voce deliberativa.

Art. 60. Ogni Commissione elegge nel suo grembo stesso a maggioranza assoluta un presidente ed un segretario, e per ogni affare un relatore.

---

(1) Vedi l'aggiunta a pag. 164.

Art. 61. La Camera nomina fra i suoi membri nel corso della Sessione due Commissioni permanenti:

Una Commissione di finanza e di contabilità, ed una Commissione di agricoltura, d'industria e di commercio.

Art. 62. Queste Commissioni sono composte di sette membri o più caduna.

Art. 63. I membri di queste Commissioni sono nominati a scrutinio segreto ed a maggiorità assoluta conformemente all'art. 6, e per ischeda a scrutinio di lista.

Art. 64. Le due Commissioni permanenti sono incaricate ciascuna nelle materie per le quali sono nominate:

1° Di fornire alla Camera tutti i ragguagli che essa le incarica di raccogliere sopra una proposizione;

2° Di esaminare le proposizioni che la Camera loro rimanda, di fare un rapporto e di presentare conclusioni motivate su queste proposizioni;

3° Di preparare, se è necessario, progetti di risoluzioni su quelle petizioni che la Camera giudica abbastanza importanti per mandargliele.

Art. 65. Ogni mese ciascun ufficio nomina uno de' suoi membri per formare la Commissione delle petizioni.

Questa Commissione è incaricata della disamina e del rapporto delle petizioni (1).

Art. 66. Indipendentemente delle Commissioni permanenti e delle Commissioni delle petizioni, la Camera può formarne altre per la disamina d'una o più proposizioni, sia per elezione allo scrutinio ed alla maggioranza assoluta o relativa, sia per estrazione a sorte, sia anche per mezzo dello stesso presidente, se la Camera lo domanda.

Art. 67. La Commissione delle petizioni farà ogni settimana

---

(1) Vedi l'aggiunta al regolamento, pag. 166.

un rapporto sulle petizioni pervenute alla Camera e per ordine di data d'iscrizione al processo verbale: in caso di urgenza la Camera può intervertire quest'ordine.

Sarà stampata e distribuita tre giorni almeno prima della seduta, nella quale il relatore della Commissione sarà inteso, una tabella indicante il giorno nel quale il rapporto sarà fatto, il nome ed il domicilio del petente, l'oggetto della petizione, ed il numero col quale essa è inscritta nel registro della Commissione (1).

CAPO SESTO.

Delle deputazioni e degli indirizzi.

Art. 68. Le deputazioni sono estratte a sorte. La Camera determina il numero dei membri che le compongono. Il presidente od uno dei vice-presidenti ne fanno sempre parte e parlano in loro nome.

Art. 69. I progetti d'indirizzi sono redatti da una Commissione composta del presidente della Camera e di sette membri ciascuno scelto nel suo proprio ufficio, o dalla Camera in seduta, ma sempre a maggioranza assoluta. Questi progetti sono sottomessi all'approvazione della Camera e trascritti appena approvati nel processo verbale delle sedute.

CAPO SETTIMO.

Dei processi verbali, dell'estensore e dei questori.

Art. 70. Un estensore de' processi verbali non tolto fra i membri della Camera è nominato da essa. Egli è sempre rivocabile. Il modo di nomina è quello indicato nell'art. 6.

---

(1) Nella seduta del 14 gennaio 1850 la Camera deliberò che le petizioni che hanno attinenza a progetti di legge vengano comunicate alle rispettive Commissioni.

Art. 71. L'estensore è incaricato di redigere sotto la sovrintendenza dell'ufficio della Camera i processi verbali e la tabella delle petizioni (1).

Egli invigila inoltre quanto la Camera ordina di stampare, la correzione delle prove, la spedizione degli stampati, ecc.

Art. 72. I processi verbali, sia delle sedute pubbliche che delle segrete, immediatamente dopo adottatane la redazione, sono trascritti su due registri e sottoscritti dal presidente e da uno dei segretari.

Art. 73. La Camera può deliberare che non vi sarà processo verbale nella sua seduta segreta.

Art. 74. Quando la Camera si forma in seduta segreta, l'estensore si ritira, eccetto che la Camera non determini altrimenti.

Art. 75. In caso di malattia o di legittima assenza dell'estensore, uno dei segretari della Camera ne fa le veci (2).

Art. 76. I processi verbali sono stampati e distribuiti a ciascun membro della Camera, come pure ogni documento di cui essa ordina l'impressione (3).

Art. 77. I questori sono incaricati di tutte le misure relative al materiale, al cerimoniale ed alle spese della Camera.

Art. 78. Essi si concertano coi questori del Senato per le misure che interessano in comune le due Camere.

---

(1) Dopo il riordinamento della segreteria nel 1855 venne la medesima incaricata di tutto quanto riguarda le petizioni e gli stampati.

(2) L'incarico di supplire all'estensore dei verbali fu dal 1853 affidato al direttore di segreteria.

(3) I processi verbali non vennero più stampati dopo che fu ordinato il regolare servizio stenografico; l'originale è deposto nella segreteria, una copia nella biblioteca.

CAPO OTTAVO.

Della biblioteca, degli archivi e del bibliotecario-archivista della Camera (1).

Art. 79. La biblioteca e gli archivi della Camera sono sotto la sovraintendenza de' questori.

Il bibliotecario-archivista è nominato o confermato dalla Camera; essa può pure rivocarlo.

Art. 80. Le attribuzioni del bibliotecario-archivista, oltre alla cura della biblioteca, sono: il deposito della corrispondenza relativa alla Camera; la formazione delle liste; l'elenco delle morti e delle dimissioni, dei congedi, dei passaporti, ecc.

Art. 81. Il bilancio della Camera contiene ogni anno una somma per la biblioteca.

I questori comprano con questa somma i libri ed i documenti giudicati più utili alla Camera.

Art. 82. Nessun libro può essere tolto dalla biblioteca che per mezzo di una ricevuta. Nessun membro non potrà tenere presso di sè un libro più di due volte 24 ore.

Art. 83. Lo Statuto, il regolamento della Camera, le disposizioni concernenti le relazioni delle Camere fra esse e col Re, e la legge elettorale, sono distribuite ad ogni membro della Camera al cominciamento della Sessione.

CAPO NONO.

Dei messaggieri, uscieri ed altri impiegati della Camera.

Art. 84. I messaggieri, uscieri e gli altri impiegati minori della Camera possono essere nominati e revocati alla maggio-

---

(1) Le disposizioni contenute nel presente capo furono modificate con aggiunta al regolamento. (V. pag. 165.)

rità assoluta dal presidente, dai vice-presidenti, segretari e questori.

CAPO DECIMO.

Dei congedi.

Art. 85. Nessun deputato può assentarsi senza un congedo della Camera. Si terrà nota dei congedi accordati in uno speciale registro.

CAPO UNDECIMO.

Della polizia della Camera e delle tribune.

Art. 86. La polizia della Camera spetta a se stessa ed è esercitata in suo nome dal presidente, che dà alla guardia di servizio gli ordini necessari.

Art. 87. Nessuna persona straniera alla Camera sotto verun pretesto può introdursi nella sala ove siedono i suoi membri.

Art. 88. In tutto il tempo che dura la seduta, le persone che sono nelle tribune pubbliche devono rimanere a capo scoperto ed in silenzio.

Art. 89. Tutte le persone che turberanno l'ordine saranno sull'istante escluse dalle tribune, e tradotte tosto, se è necessario, avanti l'autorità competente.

Questi due articoli saranno stampati ed affissi a tutti gli ingressi alle tribune (1).

---

(1) Vedi l'aggiunta al regolamento, pag. 164.

Aggiunta al regolamento intorno agli uffici

adottata nella seduta del 30 giugno 1848.

Per le discussioni, nomine di Commissioni, e qualunque determinazione o parere da spiegarsi negli uffici, basta la presenza del terzo dei deputati ascritti a ciascun ufficio, sottratti prima dal totale quelli che sono in congedo.

Aggiunta al regolamento per le tribune pubbliche

adottata nella seduta del 20 dicembre 1848.

Art. 1. Durante la seduta, le persone che non fanno parte della Camera dovranno stare a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.

Art. 2. La tribuna destinata al pubblico sarà divisa in varie sezioni numerate.

In ogni sezione sarà un usciere incaricato di vegliare all'esatta osservanza dell'articolo 1 e di eseguire gli ordini del presidente.

Art. 3. Gli uscieri, in seguito all'ordine del presidente, faranno uscire immediatamente la persona o le persone che turbassero l'ordine.

Qualora non si conosca la persona o le persone da cui vien cagionato il disordine, il presidente comanderà che sia sgombrata tutta la sezione nella quale è avvenuto.

Art. 4. La sezione o le sezioni fatte sgombrare rimarranno vuote durante tutto il resto della seduta.

Saranno tuttavia ammessi coloro che si presenteranno muniti di regolare biglietto d'entrata.

Art. 5. In caso di oltraggio fatto alla Camera o a qualunque de' suoi membri, il colpevole sarà immediatamente arrestato e tradotto davanti all'autorità competente.

Art. 6. Le presenti disposizioni saranno stampate ed affisse all'ingresso di ciascuna sezione.

Art. 7. Gli articoli 88 e 89 del regolamento della Camera sono abrogati.

Aggiunta al regolamento per la biblioteca.

Art. 1. La biblioteca della Camera è posta sotto la direzione di una Commissione nominata al principio di ogni Sessione.

Art. 2. Questa Commissione è composta di nove membri, cioè dei due questori e di sette altri membri nominati dagli uffizi.

Art. 3. La scelta dei libri, carte, giornali e documenti spetta alla Commissione.

Art. 4. Uno dei membri della Commissione è per turno più specialmente incaricato della sorveglianza della biblioteca.

Art. 5. È dal 1° gennaio 1850 soppresso l'impiego di bibliotecario-archivista.

La cura degli archivi e le altre incumbenze affidate al bibliotecario-archivista saranno disimpegnate dagli impiegati della segreteria.

Art. 6. L'uffizio della presidenza sulla proposizione della Commissione nomina un assistente, il quale tenga nota dei libri e giornali, ne sia risponsabile e rimanga nella biblioteca durante il tempo che essa è aperta.

L'assistente può farsi surrogare da un sostituito approvato dall'uffizio della presidenza sulla proposizione della Commissione.

Art 11 —

Verificare il testo delle leggi, ed altre deliberazioni approvate dalla camera, ~~[illegible]~~ ed apporvi la loro firma.

7° Nell'intervallo delle sessioni, ed in caso di scioglimento della camera i questori continuano a provvedere, negli affari urgenti, che ~~[illegible]~~ appartengono alla loro competenza.

Regolamento per la Camera dei Deputati.

Capo Primo.

Dell'uffizio provvisorio e della verificazione de' poteri.

Rubrica

— Art.° 1.°

All'apertura della Sessione il Decano d'età occupa il seggio della Presidenza, ed i sei Deputati più giovani esercitano le funzioni di segretarii.

— Art.° 2.°

La Camera si divide col mezzo d'estrazione a sorte in nove ufficii per verificare i poteri.

— Art.° 3.°

Ufficio definitivo — Tutti i membri eletti pigliano parte sia a questa verificazione, sia alla votazione dell'intera assemblea per questo effetto; nessuno potendo esserne escluso infino attanto che l'assemblea non abbia deliberato che la sua elezione è sospesa od annullata. Tale facoltà dei Deputati, la cui elezione non sia ancora verificata, cessa dopo la costituzione dell'ufficio definitivo.

— Art.° 4

I processi verbali d'elezione corredati dai documenti giustificativi sono divisi fra i nove uffizii, e ciascuno di essi nomina

un relatore incaricato di presentare alla Camera il lavoro del proprio uffizio.

La Camera delibera in complesso sulle elezioni riferitele come regolari, quando non abbiano dato luogo ad alcuna protesta e l'ufficio sia unanime a proporne la convalidazione.

— Art° 5

La Camera pronunzia sulla validità delle elezioni ed il Presidente proclama Deputati coloro i cui poteri sono stati dichiarati validi.

Capo secondo

Uffizio definitivo.

— Art° 6°

La Camera, dopo la verificazione dei poteri procede all'elezione per tutto il corso della Sessione annuale;

1° Di un Presidente;

2° Di quattro Vice Presidenti con ischeda a scrutinio di lista;

3° Di sei segretari con ischeda a scrutinio di lista;

4° Di due questori con ischeda a scrutinio di lista.

— Art° 7°.

Tutte queste nomine debbono essere fatte alla maggiorità assoluta.

Tuttavia al terzo giro di scrutinio, che è quello della ballottazione, la maggiorità relativa è sufficiente.

Nel caso di parità nei voti la nomina

cade sul maggiore d'età.

Le schede a scrutinio di lista portano scritti tanti nomi quante sono le nomine a farsi. Il bollettino che conterrà un numero di nomi oltre il bisogno non sarà valevole che pei primi sino a concorrenza del numero necessario.

— Art° 8

I segretari verificano il numero de' votanti. Nove scrutatori estratti a sorte fanno lo spoglio dello scrutinio, ed il Presidente ne proclama il risultato.

— Art° 9

Appena la Camera è costituita essa ne informa il Re ed il Senato.

— Art° 10.

Le funzioni del Presidente sono le seguenti: Mantenere l'ordine nella Camera, concedere la parola, far osservare il regolamento, posare le quistioni, annunziare il risultato delle deliberazioni della Camera, portare in nome di essa la parola ed in conformità del sentimento della medesima espresso.

Egli non può prendere la parola nella discussione, eccetto che per presentarne lo stato, e ricondurla alla questione nel caso che ne sia allontanata. S'egli desidera discutere è d'uopo che lasci lo stallo presidenziale, nè può riprenderlo

se la discussione sulla materia inscritta all'ordine del giorno non è terminata.

Il Presidente della Camera tiene gli opportuni concerti coi Presidenti dei singoli uffizii, e coi ministri, affinchè siano portate in discussione le leggi proposte alla Camera.

— Art.° 11.

Le funzioni dei segretarii sono:

Sorvintendere alla redazione del processo verbale, farne lettura; inscrivere per la parola i Deputati secondo l'ordine della loro dimanda, dare lettura delle proposizioni, emendamenti ed altri documenti che devono essere comunicati alla Camera, tener nota delle sue risoluzioni, fare l'appello nominale, tenere nota dei voti, vegliare a che nel reso conto ufficiale delle sedute non sia alterata la sostanza dei discorsi che furono pronunziati; in una parola far tutto quanto compete all'ufficio della Camera.

verificare il testo delle leggi e le altre deliberazioni approvate dalla camera e apporvi la loro firma.

— Art.° 12.

Il Presidente ed i segretari ~~trasmettono~~ trasmettono agli uffizi i documenti relativi agli affari che debbono esserne discussi.

Capo Terzo.

Delle sedute della Camera.

— Art.° 13.

Il Presidente apre ed annunzia la chiusura delle sedute: quando è al termine, dopo consultata la Camera, indica l'ora d'apertura della seduta seguente, e l'ordine del giorno, il quale sarà affisso nella sala.

— Art.° 14.

Ogni seduta comincia colla lettura del processo verbale della seduta precedente. (1).

Se sorge una reclamazione contro la sua redazione, uno dei segretari ha la parola per dare i necessari schiarimenti.

Se ciò non ostante la reclamazione sussiste, il Presidente piglia l'avviso della Camera.

Se la reclamazione è adottata, l'ufficio è incaricato di presentare nella stessa seduta, od al più tardi nella seguente, una nuova redazione conforme alla deliberazione della Camera.

— Art.° 15.

Il Presidente o sul suo ordine un segretario, dopo il processo verbale dà conoscenza alla Camera, in ciascuna seduta, de' messaggi, lettere ed altri

(1) Nella seduta del 16 marzo 1884 la Camera deliberò che le tornate avessero principio coll'appello nominale e poscia colla lettura del processo verbale.

indirizzi che la concernono, salvo gli scritti anonimi.

— Art.o 16.

Un segretario presenterà quindi un'idea sommaria delle petizioni indirizzate alla Camera dall'ultima seduta: esse saranno quindi spedite alla Commissione delle petizioni, dove ogni Deputato può prenderne comunicazione.

— Art.o 17.

Il Presidente farà fare poscia l'appello nominale e non trovandosi la Camera in numero sufficiente per deliberare, farà inscrivere nel giornale officiale i nomi degli assenti che non avranno ottenuto un congedo dalla Camera.

I Deputati in congedo regolare non saranno computati per costituire il numero legale.

Quando scorsa un'ora dal compimento dell'appello nominale, la Camera non sia in numero, il Presidente scioglie la seduta.

— Art.o 18.

Nella sala vi saranno posti esclusivamente riserbati pei ministri e pei Commissari del Re.

— Art.o 19.

Nessun Deputato può parlare se non

Dopo essersi fatto inscrivere, ed avere ottenuta la parola dal Presidente dopo di averla chiesta dal suo stallo.

La parola è concedutà secondo l'ordine delle domande e delle iscrizioni, e nessun Deputato potrà farsi inscrivere, se non dopo che la materia, su cui verte la discussione, sia già annun=ciata all'ordine del giorno.

Non si deroga a quest'ordine che per accordare la parola alternativa=mente pro, sopra, e contro le pro=posizioni in discussione.

La parola sopra è esclusivamente riservata agli oratori, che, facendosi inscrivere, avranno deposto un emen=damento che varii sostanzialmente il sistema della legge. Quando il Pre=sidente crede che tale non sia il carattere dell'emendamento, propone alla Camera di rimandare lo svolgimento al voto degli articoli.

Il proponente avrà facoltà di parlare affine di esporre i motivi per cui debba essere udito immediatamente. Un solo oratore potrà essere udito in contrario. Indi si passerà alla vota=zione dell'incidente per alzata e seduta.

— Art° 20.

L'oratore non può indirizzarsi che al Presidente ed all'assemblea. Egli parla dal suo seggio in piedi. Saliranno la tribuna il relatore di petizioni, chi riferisce su qualche elezione, e chi presenta qualche relazione.

— Art° 21. Ogni imputazione di mala intenzione, ogni personalità, ogni segno d'improbazione o d'approvazione è interdetto.

— Art° 22.

Niun oratore può essere interrotto quando parla se non dal Presidente, al quale spetterà richiamarlo al regolamento, ed avvertirlo quando si allontani dalla questione. Se un oratore dopo essere stato nel medesimo discorso richiamato due volte alla questione, od all'osservanza del regolamento, continua a dilungarsene, il Presidente deve consultare la Camera per sapere se la parola non sarà interdetta all'oratore per il resto della seduta sulla medesima questione.

La Camera pronunzia per seduta ed alzata senza discussione.

— Art° 23.

A meno che la Camera decida altrimenti, nessuno avrà facoltà di parlare più di una volta sulla medesima questione, se non per spiegare una parte del suo discorso che

reputi male inteso.

— Art° 24

È sempre permesso di domandare la parola sulla posizione della questione, per un richiamo al regolamento o per rispondere ad un fatto personale. È fatto personale quello che tocca la persona del Deput°, non le opinioni da esso espresse. Chi chiede facoltà di parlare sopra un fatto personale deve innanzi tutto indicare quale sia il fatto di cui intende parlare. qualora il Presidente non lo consideri tale, interroga la Camera questa decide senza discussione.

— Art° 25.

I richiami per l'ordine del giorno, per la priorità, e per un richiamo al regolamento, hanno la preferenza sulla questione principale e sospendono sempre la discussione. La questione pregiudiziale cioè che non si debba deliberare, la questione di sospensione, cioè che si sospenda la discussione od il voto per un tempo da determinarsi, e gli emendamenti sono messi ai voti prima della questione principale. I sottoemendamenti prima degli emendamenti.

— Art° 26.

Se dieci membri dimandano la chiusura della discussione, il Presidente la mette ai voti; non si potrà tuttavia negare la parola a chi la domandi contro la chiusura; saranno ammessi ~~ammessi~~ a parlare due soli oratori uno in favore e l'altro contro di essa.

— Art° 27.

Nelle questioni complesse la divisione è di diritto.

— Art° 28.

Salvo il voto sulla legge intiera il quale si fa sempre coll'appello nominale ed a scrutinio segreto, la Camera esprime la sua opinione per seduta e levata, a meno che dieci membri non domandino per iscritto l'appello nominale, e ad alta voce o lo scrutinio segreto.

— Art° 29.

Il voto per alzata e seduta dovrà essere la conferma ~~dovrà essere la conferma~~ della controprova, quando questa sia richiesta prima che il Presidente abbia proclamato l'esito della votazione. Il Presidente ed i segretari decidono sul risultato della prova e della controprova, che possono anche ripetersi; se rimane dubbio dopo la ripetizione si procederà all'appello nominale.

— Art° 30.

Non è permesso di prendere la parola fra due prove.

— Art° 31.

Per procedere allo scrutinio segreto un segretario fa l'appello nominale. Il Deputato chiamato riceve una palla bianca ed un altra nera; depone in una delle urne poste sulla tribuna la palla che esprime il suo voto, e nell'altra urna la palla di cui non ha fatto uso. La palla bianca esprime l'approvazione, la nera il rifiuto.

Prima della votazione, il Presidente farà mettere intorno alla prima urna un cartello in cui sarà scritto per l'adozione, o per l'emendamento della proposizione o della legge. ecc.

Terminato quest'appello se ne farà immediatamente un secondo per i Deputati che non hanno ancora votato. Fatto questo secondo appello, i segretari travasano le pallottole in un cestellino, le numerano ostensibilmente e separano le bianche dalle nere. Il risultato di questa numerazione è verificato da due segretari e quindi proclamato dal Presidente. Appena dato il voto, ciascun Deputato ritorna al suo posto.

— Art° 32.

Allorchè molte proposizioni di leggi relative ad interessi particolari o locali, presentate insieme, comprese in un sol rapporto e rimandate ad una sola Commissione, non avranno dato luogo ad alcun richiamo, esse saranno insieme votate mediante un solo scrutinio segreto.

Se sorgesse discussione sovr'una o su molte di queste leggi, si voterà a scrutinio segreto sopra ognuna di ~~esse~~ quelle su cui cadde la discussione.

— Art° 33.

I Deputati chiedenti che la Camera si formi in Comitato segreto fanno la loro domanda per iscritto e la sottoscrivono. I loro nomi scritti nel processo verbale. ~~[illegible]~~.

— Art° 34.

Se un membro turba l'ordine, il Presidente lo richiama nominandolo. In caso di appellazione, il Presidente consulta l'assemblea. Se essa mantiene il richiamo all'ordine, se ne farà menzione nel processo verbale.

Anche in questo caso come nell'art° 22, l'assemblea pronunzia per alzata e seduta senza alcuna discussione.

— Art° 35.

Qualora l'assemblea divenisse tumultuosa ed il Presidente non potesse calmarla Egli si copre il capo; fa sgombrare le tribune, e cessa immediatamente la discussione. Continuando il tumulto, il Presidente sospende la seduta pel tempo che viene da lui dichiarato e che non può eccedere un'ora. Spirata l'ora, la seduta è di dritto ripigliata.

Capo quarto.

Delle proposizioni.

— Art° 36.

I progetti di legge diretti alla Camera dal Re e dal Senato, saranno stampati, distribuiti e trasmessi negli uffizii d'ordine del Presidente onde essere discussi secondo le forme stabilite al capo quinto.

— Art° 37.

Ogni membro ha diritto di fare opposizioni e di presentare emendamenti [illegible]

— Art° 38.

Ogni membro che vorrà fare una proposizione la sottoscriverà e depositerà sul tavolo del Presidente per essere comunicata immediatamente negli Uffici della Camera

Se tre uffici sono d'avviso che la pro=posizione debba essere sviluppata, verrà letta nella seduta dell'assemblea il giorno dopo che gli altri uffici ne avranno avuto comunicazione.

I Presidenti de' singoli uffici ne daranno avviso al Presidente della Camera.

— Art° 39.

Dopo la lettura della proposizione nella Camera, l'autore proporrà il giorno nel quale desidera di svilupparla.

Al giorno fissato dalla Camera egli svilupperà i motivi della sua proposta.

— Art° 40.

Se la proposizione è appoggiata da quindici membri almeno, la discussione per la presa in considerazione è aperta.

Il Presidente consulta quindi la Camera s'essa piglia o no in considerazione la proposta, o se la rimette ad un tempo determinato.

— Art° 41.

Riguardo alla presa in considerazione di una proposta, la discussione si restrin=gerà allo sviluppo del proponente, ad un discorso in contrario, e ad una re=plica del proponente stesso.

Se la Camera stabilisce ch'essa piglia la proposta in considerazione, la rimanda agli uffizi acciò la discutano e ne

facciano un rapporto nei modi indicati nel capo quinto.

— Art° 42.

La Discussione che la Camera farà su questo rapporto sarà generale e particolare.

— Art° 43.

La Discussione generale si aggirerà sull'essenza e sul complesso della proposizione. La discussione particolare s'aprirà sopra ogni articolo secondo l'ordine e sugli emendamenti che vi si riferiscono e che si propongono.

— Art° 44.

Gli emendamenti sono proposti per iscritto e deposti sul tavolo del Presidente. Questi li manda alla Commissione incaricata di riferire. Essa potrà o esporre il suo parere immediatamente, o rimandarne la redazione alla seduta successiva.

— Art° 45.

Se un emendamento, dopo essere sviluppato dal suo autore non è appoggiato da quindici membri, non dà luogo ad alcuna deliberazione.

La Camera può rimandare l'emendamento ad alla Commissione stessa che fece il rapporto sulla proposta, o negli uffici o ad una nuova Commissione; la Camera può parimente sospenderne la deliberazione

Prima della votazione di una proposta di legge, la Commissione sarà in facoltà di richiamare l'attenzione della Camera sopra quegli emendamenti già approvati, i quali le sembrino inconciliabili collo scopo della legge, o con alcuna delle sue disposizioni. Alle osservazioni di un membro della Commissione potrà rispondere il proponente od un altro oratore.

Non si farà luogo che ad una replica del Relatore della Commissione.

— Art.° 46.

Dopo la discussione generale, il Presidente consulta la Camera s'essa passa alla discussione degli articoli.

— Art.° 47.

Se la discussione è rimandata ad un altra seduta, gli emendamenti col nome de' proponenti sono stampati e distribuiti a ciascun membro.

— Art.° 48.

Benchè la discussione sia stata aperta sopra una proposizione, l'autore di questa può ritirarla, e così far cessare la discussione; ma se un altro membro della Camera la ripiglia, la discussione continua.

Ogni proposizione che la Camera non ha presa in considerazione o che essa avrà rigettata dopo discussione, non

può essere ripresa nel corso della sessione.

— Art.° 49.

Ogni risoluzione della Camera è presa a maggiorità assoluta de' votanti, salvo a quanto è stabilito in contrario dal presente regolamento per riguardo alle elezioni. In caso d'eguaglianza di voti la proposizione rimane rigettata.

— Art.° 50.

La Camera non può pigliare alcuna risoluzione se la maggiorità de' suoi membri non è presente.

— Art.° 51.

Il risultato delle deliberazioni della Camera è proclamato dal Presidente con questa formola;

La Camera approva o la Camera rigetta.

Capo Quinto.

Delle interpellanze.

— Art.° 52.

Ogni Deputato il quale intenda muovere un'interpellanza, ne conseguerà la proposta in iscritto al Presidente all'apertura dell'adunanza in cui desidera che la Camera sia interrogata in proposito. Tale proposta indicherà sommariamente l'oggetto dell'interpellanza. Il Presidente ne dà lettura alla Camera.

— Art.° 53.

La Camera ode i ministri del Re, e quando essi ricusino di rispondere alle interpellanze, le osservazioni del proponente sopra questo rifiuto. Indi determina per alzata e seduta senza discussione in qual giorno debbano aver luogo, salvo che le rimandi a tempo indeterminato.

Capo sesto.

Degli uffici e delle Commissioni.

— Art.o 84.

L'assemblea si divide per estrazione a sorte in nove uffici.

— Art.o 85.

Ogni ufficio nomina alla maggiorità assoluta un presidente, un vice presidente, ed un segretario

— Art.o 86.

Ogni mese gli uffizi saranno a sorte rinnovellati. Si verrà perciò di nuovo alla nomina di un Presidente, di un Vice Presidente e di un Segretario sempre a maggioranza assoluta.

Per le discussioni e deliberazioni degli uffizii basterà la presenza del terzo dei Deputati ascritti a ciascun ufficio, settratti prima dal totale quelli che sono in congedo.

— Art.o 87.

Ogni ufficio esamina le proposizioni e gli emendamenti che gli sono mandati secondo l'ordine indicato dalla Presidenza della Camera.

Dopo l'esame, esso nomina un relatore alla maggioranza assoluta di votanti.

— Art° 58.

Quando i due terzi degli uffizi avranno nominato i loro relatori, questi si riuniscono in ufficio centrale, riferiscono le opinioni manifestate in ciascun ufficio, e discutono insieme le proposizioni da farsi alla Camera.

Terminata questa discussione, essi nominano alla maggioranza assoluta un relatore che fa alla Camera un rapporto, il quale sarà stampato e distribuito almeno 24 ore prima della discussione che avrà luogo nella seduta pubblica, salvo il caso che la Camera determini altrimenti.

— Art° 59.

Ove l'autore di una proposizione non facesse parte della Commissione incaricata di esaminarla, egli avrà il diritto di assistere alla seduta della Commissione senza voce deliberativa.

— Art° 60.

Ogni commissione elegge nel suo grem=
=bo stesso a maggioranza assoluta
un Presidente ed un segretario, e
per ogni affare un relatore.

— Art.° 61.

La Camera nomina nel suo seno tre
commissioni. La prima per gl'interessi
delle provincie e dei Comuni; la seconda
per la verifica del numero degl'impie=
=gati, e la terza per l'esercizio dei Bilanci

— Art.° 62.

I membri di queste commissioni sono
nominati a scrutinio segreto ed a
maggiorità assoluta conformemente
all'art.° 6 o per ischede a scrutinio di
lista.

— Art.° 63.

La commissione per gl'interessi delle
provincie e dei comuni sarà composta
di 18 membri. Sarà incaricata:

1° Di fornire alla Camera tutti i ragg=
=guagli ch'essa le incarica di rac=
=cogliere sopra una proposizione;

2° Di esaminare le proposizioni che
la Camera loro rimanda, di fare un
rapporto e di presentare conclusioni
motivate su queste proposizioni;

3° Di riferire su tutte le petizioni
concernenti gl'interessi Comunali e
Provinciali.

— Art° 64.

La Commissione per la verifica del numero degli impiegati sarà composta di nove Deputati da scegliersi in ciascun ufficio.

— Art° 65.

La commissione del Bilancio si dividerà in altrettante sotto commissioni incaricate di esaminare ciascun bilancio e di riferirne alla Camera.

— Art° 66.

La Camera incarica inoltre una commissione per l'esame ed il rapporto delle petizioni.

La Commissione delle petizioni terrà per accertata la maggiore età richiesta dall'art° 97 dello statuto per esercitare il diritto di mandare petizioni alla Camera, qualora intervenga una almeno delle seguenti condizioni:

1° Che la petizione sia accompagnata dalla fede di nascita del postulante;

2° Che la firma della stessa sia legalizzata dal Sindaco del Comune ove il postulante dimora;

3° Che la petizione sia presentata alla Camera da un Deputato, salvo però sempre al postulante di valersi, ove il credesse di altre prove legali.

— Art° 67.

La Commissione delle petizioni indicherà alla Camera il numero e il nome degli autori delle petizioni che non adempiendo ad alcuna delle formalità prescritte non possono essere riferite.

— Art° 68.

La Commissione delle petizioni farà rapporto di quelle che difettano di opportunità o che riguardano provvedimenti estranei al Parlamento; e procurerà che le petizioni dichiarate d'urgenza nelle passate sessioni si ritengano tali e si riferiscano prima delle altre, come pure siano di sua natura d'urgenza quelle che riflettono militari.

Capo settimo.

Delle Deputazioni e degli indirizzi.

— Art° 69.

Le Deputazioni sono estratte a sorte. La Camera determina il numero dei membri che le compongono. Il Presidente od uno dei vice Presidenti ne fanno sempre parte e parlano in loro nome.

— Art° 70.

I progetti d'indirizzi sono preparati da una commissione composta del Presidente della Camera e di cinque

Deputati scelti dalla Camera a maggioranza assoluta, a meno che la scelta non sia dalla Camera stessa delegata al Presidente.

Capo Ottavo.

Dei processi verbali, dell'estensore della segreteria e dei questori. ~~e della segreteria~~

— Art° 71.

La Camera nomina un estensore de' verbali fuori del proprio seno, e nella forma indicata nell'art° 6°. Esso dura in carica finchè non è rivocato.

— Art° 72.

L'estensore è incaricato di redigere sotto la sovrintendenza dell'ufficio di Presidenza i processi verbali.

La segreteria ~~fa la tabella delle petizioni~~ ed invigila perchè quanto la Camera ordina di stampare, la correzione delle prove, la spedizione degli stampati ecc. tutto sia eseguito puntualmente e secondo le esigenze del servizio.

— Art° 73.

I processi verbali, sia delle sedute pubbliche che delle segrete immediatamente dopo adottatane la redazione sono trascritti su di un registro e sottoscritti dal Presidente e da uno dei segretarii.

Il Direttore e gli impiegati di segreteria sono nominati dall'ufficio di Presidenza.

La segreteria disimpegna le varie incombenze ad essa affidate, ha cura degli archivii, invigila perchè quanto la Camera ordina di dare alle stampe, la correzione delle bozze, la distribuzione degli stampati, ecc. tutto sia eseguito puntualmente e secondo le esigenze del servizio

— Art° 74

La Camera può deliberare che non vi sarà processo verbale nella sua seduta segreta.

Quando la Camera si forma in seduta segreta l'estensore si ritira, eccetto che la Camera non determini altrimenti.

— Art° 75.

In caso di malattia o di legittima assenza dell'estensore il Direttore della Segreteria della Camera ne fa le veci.

— Art° 76.

I questori sono incaricati di tutti i provvedimenti relativi al cerimoniale, mobiglie, restauri ed altre spese della Camera.

— Art° 77.

Essi si concertano coi questori del Senato per i provvedimenti che interessano le due Camere in comune.

Capo nono.

Della Biblioteca.

— Art 78.

La Biblioteca della Camera è posta sotto la direzione di una Commissione nominata al principio di ogni sessione.

— Art 79

Questa Commissione è composta di undici membri, cioè dei due questori e di nove

— Degli Impiegati —

La nomina, le promozioni e la destituzione degli Impiegati presso gli uffici di Segreteria, Biblioteca, Questura, Revisione e Stenografia spetta alla Presidenza

Una pianta organica approvata dalla Camera fissa il numero, la qualità, e gli assegnamenti degli impiegati applicati a ciascun ufficio

Regolamenti speciali ne determinano le attribuzioni e i doveri

I Capi di ciascun ufficio rispondono del buon andamento del medesimo.

Art. 88

— Degli Uscieri, Commessi ed Inserienti —

Gli Uscieri, Commessi ed Inserienti sono nominati e revocati dalla Presidenza e rimangono sotto la dipendenza diretta dei Questori.

altri membri nominati dagli uffizi.

— Art 80.

La scelta dei libri, carte, giornali e documenti spetta alla Commissione.

— Art 81.

Uno dei membri della Commissione è per turno più specialmente incaricato della sorveglianza della Biblioteca.

— Art 82.

Gli assistenti della Biblioteca sono nominati dall'ufficio di Presidenza, e sono incaricati di tener nota dei libri, dei giornali ecc., ne sono responsabili e rimangono nella Biblioteca durante il tempo ch'essa è aperta.

Capo Decimo

Delle Tribune Pubbliche.

V. l'appunto al regolamento ~~[illegible]~~ affissato nella seduta del 20 dicembre 1848.

— Art 83

Durante la seduta le persone che non fanno parte della Camera dovranno stare a capo scoperto ed in silenzio astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione

— Art 84.

La tribuna destinata al pubblico sarà divisa in due sezioni numerate.

In ogni sezione vi sarà un usciere incaricato dell'osservanza dei regolamenti e di eseguire e far eseguire gli ordini

Del Presidente.

— Art 85.

Gli uscieri, in seguito all'ordine del Presidente, faranno uscire immediatamente la persona o le persone che turbassero l'ordine.

Qualora non si conosca la persona o le persone da cui viene cagionato il disordine, il Presidente comanderà che sia sgombrata tutta la sezione nella quale è avvenuto.

— Art 86.

La sezione o le sezioni fatte sgombrare rimarranno vuote durante tutto il resto della seduta.

Saranno tuttavia ammessi coloro che si presenteranno muniti di regolare biglietto d'entrata.

Art 87.

Degli Ispettori, Uscieri, commessi e inservienti

— Gli Ispettori Uscieri commessi e inservienti ~~I messaggieri o commessi per gli uscieri~~ possono essere nominati e revocati alla maggioranza assoluta dall'ufficio di Presidenza.

Dei congedi

—

Niun Deputato può assentarsi senza

un congedo regolare della Camera.
Si terrà nota dei congedi accordati ~~in un apposito registro~~, ed il nome di ciascun congedato sarà appeso in apposita tabella nella Camera.